

sara assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera Grandi Veicoli

Polizza

Set Informativo modello 290SI ed.11/2025

Il presente Set Informativo, contenente:

- a) Documento Informativo precontrattuale - DIP**
- b) Documento informativo precontrattuale aggiuntivo - DIP aggiuntivo**
- c) Condizioni di Assicurazione RuotaLibera Grandi Veicoli modello 290/CV ed. 11/2025 comprensivo di glossario**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Modello 290/CV Edizione 11/2025

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) dei Veicoli da lavoro e Autocaravan per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus malus, bonus malus con franchigia, franchigia, o tariffa fissa con pejus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali: danni provocati da operazioni di carico e scarico sul veicolo purché non eseguite con mezzi meccanici
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su autobus

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.070.000 di euro per i danni alla persona e di 1.220.000 di euro per i danni alle cose, in caso di copertura relativa ad un autobus i massimali sono rispettivamente di 30.000.000 di euro e di 2.440.000 di euro

Sono inoltre previste le seguenti coperture opzionali:
Incendio e furto del veicolo
Eventi Speciali
Kasko
Cristalli
Globale Complementari
Assistenza
Infortuni del conducente
Tutela giudiziaria



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- x il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose;
- x il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- x il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose;
- x i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose ;
- x se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose;
- x i trasportati per i danni alle loro cose.



Ci sono limiti di copertura?

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! danni a trasportati se trasporto non conforme alle disposizioni vigenti e carta di circolazione.
- ! danni verificatisi nelle aree aeroportuali se il veicolo non è in possesso delle specifiche autorizzazioni da parte dell'Autorità o ente competente.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra, Serbia e, Regno Unito e Repubblica di Montenegro. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde)..



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza, in caso di conclusione del contratto per il tramite di un intermediario incaricato dalla Compagnia, ovvero alla data di conclusione della stessa mediante tecnica di comunicazione a distanza. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (2.000 euro). Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Puoi effettuare i pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo anche accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. La polizza verrà successivamente inviata al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto è concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo al pagamento del Premio. Le medesime modalità valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza.

La copertura R.C. Auto dura un anno dalla data della sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.

Puoi sospendere temporaneamente l'assicurazione per Autobus, Autocarro, Motocarro, Autocaravan, Macchina Agricola e Operatrice, ma per tutta la durata della sospensione il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.

Puoi richiedere la sospensione e la riattivazione della garanzia, oltretutto presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la disdetta e si estingue alla sua naturale scadenza.

Il contratto può essere risolto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio Rca già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN. Nel caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza, il Contraente potrà recedere dalla polizza nei 14 (quattordici) giorni successivi alla sua conclusione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67- duodecies del Codice del Consumo, ricevendo in restituzione il premio corrisposto e non goduto, al netto delle imposte e del contributo al SSN, ove previsto. Il Contraente per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità: (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it. La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza). Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Assicurazione Responsabilità Civile Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto - Infortuni - Tutela Legale)



Prodotto: RuotaLibera Grandi Veicoli

Data di realizzazione DIP aggiuntivo RC Auto: 11/2025, ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa. Le informazioni sono inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

● Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**

● Capitale sociale: euro **54.675.000**

● Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**

Le informazioni sono inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (www.sara.it).

● Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**

● Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**

● Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**

● Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8 %** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di Solvibilità)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia RCA (obbligatoria)

La garanzia copre somme, capitali, interessi e spese a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, è possibile stipulare polizze con massimali superiori al minimo di legge.

Garanzia Infortuni (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al massimale indicato in polizza, gli infortuni con morte o invalidità permanente del conducente, abilitato e autorizzato, in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza. In caso di decesso contemporaneo di assicurato e coniuge, l'indennizzo ai figli minorenni aumenta del 50% (fino a €52.000). La garanzia comprende asfissia non morbosa, annegamento, assideramento, congelamento, folgorazione, colpi di sole, calore o freddo e lesioni da sforzi, inoltre gli infortuni da malori od incoscienza, da imperizia, imprudenza, negligenza, da tumulti popolari o atti di terrorismo (se l'assicurato non vi partecipa), da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni.

Garanzia Tutela Legale (non obbligatoria)

La garanzia copre per autocarri ad uso conto proprio, motocarri e camper, fino al massimale indicato in polizza, la tutela legale dell'assicurato per la sua difesa in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi di:

- difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
 - risarcimento dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi, quali gli incidenti stradali;
 - controversie relative ad obbligazioni superiori a €100, proprie o di controparte, nascenti da contratti riferiti al veicolo assicurato;
 - sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempimenti contrattuali o da fatti illeciti di terzi all'assicurato in conseguenza di interventi chirurgici, durante il ricovero, a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale;
 - assistenza nel dissequestro del veicolo assicurato, in seguito ad incidente stradale.
- Sono inoltre compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, quali:
- spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - indennità a carico dell'assicurato, spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato, nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico;
 - spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA Assicurazioni;
 - spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio o di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con SARA Assicurazioni;
 - spese processuali nel processo penale, spese di giustizia e per la registrazione degli atti giudiziari e per le indagini di ricerca di prove a difesa;
 - Contributo Unificato, se non ripetuto dalla controparte, in caso di soccombenza di quest'ultima;
 - spese dell'arbitro sostenute dall'assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Opzioni con sconto sul premio (per la garanzia RCA):

- Sistema Satellitare: Sconto previsto se il contraente installa un sistema convenzionato con SARA Assicurazioni (solo per autocarri e camper fino a 35 quintali).

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia RCA):

- Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti: limitazione alla rivalsa fino a €500 se il conducente del veicolo risulta da accertamento delle Autorità in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- SuperProtezione Bonus: prevede in caso di sinistro con responsabilità il mantenimento nell'annualità successiva delle agevolazioni tariffarie maturate;
- Rinuncia rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione: prevede la rinuncia alla rivalsa verso il proprietario o locatario se, a sua insaputa, il veicolo è guidato da persona non abilitata. Prevede inoltre una rivalsa fino a €1.000 nel caso di danni a terzi trasportati per trasporto non conforme e una rivalsa fino a €1.000 nel caso di revisione scaduta da oltre 6 mesi.
- Carico e scarico: prevede la copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi dall' esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
- Sovraccarico (Autocarri e Autocaravan)
- Rinuncia al diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del proprietario o locatario del veicolo se il peso complessivo supera quello indicato sulla carta di circolazione.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia Infortuni):

- Indennità di degenza: copre il ricovero fino a 120 giorni in istituto di cura per infortunio indennizzabile. Dal 30° giorno consecutivo di degenza, l'indennità aumenta del 50%. La gessatura è equiparata al ricovero per un massimo di 20 giorni.
- Rimborso spese di cura: copre le spese mediche per lesioni, fino al massimale indicato in polizza, incluse le spese per accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, cure infermieristiche, onorari del chirurgo e dei componenti dell'equipe operatoria, sala operatoria, materiale d'intervento, medicinali prescritti, cure mediche, trattamenti fisioterapici e rette di degenza, trasporto al luogo di cura o tra istituti di cura, protesi odontoiatriche, con rimborso massimo di €1.100 per materiali preziosi e leghe speciali.
- Indennità integrativa: prevede un'indennità di €260 per infortunio causato da collisione con un veicolo identificato che comporti un ricovero superiore a 24 ore. Se l'invalidità permanente derivante dall'infortunio supera il 10%, l'indennità aumenta a €780.

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo (per la garanzia Tutela Legale):

E' possibile sottoscrivere la garanzia aggiuntiva che copre:

- opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;
- ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;
- opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;
- ricorso avverso l'illegittima variazione di punti;
- atto di pirateria stradale – spese d'investigazione;
- opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;
- in caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia comportato lesioni alla persona, viene garantito l'esercizio dell'azione di risarcimento danni alla persona subiti dal conducente del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'IVASS per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada e le spese per un eventuale investigatore per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Infortuni

Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente. In caso l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione della franchigia del 3%.

Esclusioni garanzia RCA

SARA Assicurazioni ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate a terzi danneggiati nei casi di:

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività è effettuata senza la licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- circolazione all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione. In presenza delle prescritte autorizzazioni la garanzia è prestata entro il limite del massimale minimo di Legge, con esclusione dei danni per le attività e le prestazioni di servizi estranei alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico/scarico merci e bagagli, rifornimento carburante (refuelling), catering.
- danni provocati alla pavimentazione stradale limitatamente alle macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco;
- veicoli non in regola con le norme sulla revisione.

Esclusioni garanzia Infortuni

Sono esclusi gli infortuni in circostanze di rischio non in conseguenza della circolazione, nonché quelli causati:

- dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza;
- dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti; durante le prove libere, amatoriali e non, all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;

- da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- da guerra, insurrezioni;
- da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche;
- da apoplessia, infarti e ernie di qualsiasi tipo.

In caso di infortuni da movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati della Compagnia, la somma di tutti gli indennizzi non potrà superare l'importo di € 2.600.000.

Esclusioni garanzia Tutela Legale

Sono esclusi i casi:

- in materia fiscale ed amministrativa;
- conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- eventi naturali con riconosciuto stato di calamità naturale o di allarme;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- di conducente non abilitato alla guida del veicolo, veicolo con uso e destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione, o non coperto da assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di legge;
- di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, per omissione di fermata e assistenza;
- di partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- di violazioni del Codice della Strada per opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso oppure per opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;
- se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da difesa penale per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza;
- di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;
- di richiesta di risarcimento danni, legati al recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi quali gli incidenti stradali, se questa avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto.

A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare la propria persona dai danni legati alla circolazione o controversie legate al veicolo.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- del 10% per la garanzia R.C.A., del 26% per la garanzia Infortuni e del 18,5% per la garanzia Tutela Legale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I reclami riferiti al rapporto contrattuale o alla gestione sinistri devono essere inviati a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami, Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia, tramite Fax: 06.8475254, email: gest.reclami@sara.it , o form online disponibile su www.sara.it . SARA Assicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile: • Garanzia RCA: l'aliquota d'imposta varia dal 9% al 16% in base alla provincia di immatricolazione del veicolo, inoltre è previsto un contributo al Servizio Sanitario Nazionale del 10,50%. • Garanzia Infortuni: l'aliquota d'imposta del 2,50%. • Garanzia Tutela Legale: l'aliquota d'imposta del 12,50%.
---	--

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Danni Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo - Incendio - Furto - Eventi Speciali - Cristalli - Globale Complementari)



Prodotto: RuotaLibera Grandi Veicoli

Data di realizzazione DIP aggiuntivo 11/2025 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa. Le informazioni sono inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

- Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**
- Le informazioni sono inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet (www.sara.it).
- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di solvibilità)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Incendio (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti al veicolo in conseguenza di incendio, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore; scoppio del serbatoio e azione del fulmine. La garanzia comprende anche:

- fino al massimale di €300.000 i danni a cose di terzi e fino al massimale di €500 per il ripristino dei locali adibiti a rimessa privata dell'assicurato, causati da incendio del veicolo, esplosione del carburante e scoppio del serbatoio;
- fino al massimale di €250 i danni documentati agli effetti personali e bagagli di proprietà dell'assicurato e dei passeggeri.

Garanzia Furto (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo da furto e rapina, compresi quelli causati nell'esecuzione o a seguito di furto o rapina, consumati o tentati, sia al veicolo sia agli accessori purché stabilmente fissati e indicati in polizza.

Garanzia Eventi Speciali (non obbligatoria)

La garanzia copre, fino al valore del veicolo definito in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo e grandine; eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, atti dolosi di terzi o di vandalismo.

Garanzia Cristalli (non obbligatoria)

La garanzia copre, per autocarri e camper, fino al massimale indicato in polizza, i costi di sostituzione e riparazione dei cristalli del veicolo (frontali e laterali) per rottura accidentale.

Garanzia Globale Complementari (non obbligatoria)

La garanzia prevede, per autocarri adibiti a trasporto cose, camper, motocarri e ciclomotori trasporto cose, la rinuncia alla rivalsa per guida in attesa di rilascio della patente conseguita da fornire entro 180 giorni o con patente scaduta ma rinnovata entro 60 giorni. Inoltre la garanzia copre:

- fino al massimale di €500 le spese di documentazione, parcheggio e custodia del veicolo, reimmatricolazione e rinnovo targa, tassa di possesso per demolizione e radiazione; immatricolazione di nuovo veicolo, rimborso restituzione sistema satellitare, smarrimento o sottrazione delle chiavi in caso di sinistro indennizzabile;
- fino al massimale di €300 le spese per recupero punti patente;
- fino al massimale di €1.000 le spese di ripristino dotazioni di sicurezza;
- fino al massimale di €5.000 per danni conseguenti da collisione con animali selvatici o randagi o con altro veicolo identificato ma non assicurato.

Opzioni con sconto sul premio:

Sistema satellitare (solo per la garanzia Furto): sconto previsto per autocarri e autocaravan fino a 35 quintali, se il contraente installa un sistema convenzionato con SARA Assicurazioni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Furto

La garanzia è prestata con scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza. Per i veicoli dotati di sistema satellitare in caso di danno parziale lo scoperto è pari al 2% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i veicoli dotati di sistema satellitare se il sistema risulta al momento del sinistro non installato o non funzionante è previsto uno scoperto del 25%. Per gli accessori stabilmente fissati nel veicolo l'indennizzo, fermo lo scoperto indicato in polizza, non può superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni subiti dal veicolo per furto di bagagli ed ogni altro indumento ed oggetto personale che si trovi a bordo del veicolo stesso lo scoperto è il maggiore tra il 10% con un minimo di €200 e quello indicato in polizza.

Garanzia Eventi Speciali

La garanzia è prestata con scoperto, minimo di scoperto e limite indennizzo indicati in polizza. Nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un centro convenzionato con SARA Assicurazioni il minimo di scoperto previsto in polizza è ridotto del 50%.

Garanzia Cristalli

La garanzia è prestata senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato o sostituito presso un centro specializzato convenzionato SARA Assicurazioni, altrimenti la garanzia è prestata con scoperto del 20% con un minimo di €100.

Garanzia Globale Complementari

La garanzia è prestata con scoperto del 10% con un minimo di €500 in caso di collisione con animali selvatici o randagi.

Esclusioni comuni garanzie Furto, Incendio, Cristalli e Globale Complementari

- i danni da terremoti, eruzioni vulcaniche, uragani, grandine, alluvioni, trombe d'aria, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti, scioperi, sommosse, terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- i danni da radiazioni, esplosioni, emanazioni di calore per trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei conviventi, dei dipendenti o persone che hanno in consegna il veicolo.

Esclusioni garanzia Incendio

- i danni derivanti da fenomeni elettrici come bruciature, corti circuiti o altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- i danni a beni di valore quali denaro, preziosi, titoli, documenti, biglietti di viaggio e oggetti di particolare valore artistico o artigianale;
- i danni da eventi socio-politici, dolo di terzi.

Esclusioni garanzia Furto

- i danni a bagagli, merci, indumenti o altri oggetti presenti nel veicolo, ad apparecchiature audio, video, navigatori, accessori, pezzi di ricambio non fissati al veicolo (eccetto la ruota di scorta e la borsa attrezzi in dotazione) e furti con sistemi di chiusura e sicurezza non attivati;

Esclusioni garanzia Eventi Speciali

- i danni da eventi naturali quali terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- i danni da eventi sociopolitici quali atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari e invasioni;
- i danni da radiazioni, esplosioni, emanazioni di calore per trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei conviventi, dei dipendenti o persone che hanno in consegna il veicolo;
- i danni da furto e rapina;
- i danni da sinistri stradali.

Esclusioni comuni garanzia Cristalli e garanzia Globale Complementari

- i danni causati da dolo di terzi;
- i danni causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i danni subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- i danni occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i danni causati da deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare il proprio veicolo dai danni legati a Incendio, Furto, Eventi Speciali, Cristalli, Globale Complementari.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- del 17,5% per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Cristalli, Globale Complementari.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Reclami riferiti al rapporto contrattuale o alla gestione sinistri devono essere inviati a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami, Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia, tramite Fax: 06.8475254, email: gest.reclami@sara.it , o form online disponibile su www.sara.it . SARA Assicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile delle garanzie Incendio, Furto, Eventi Speciali, Cristalli e Globale Complementari è del 13,50%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Danni Veicoli

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP Aggiuntivo - Kasko - Assistenza Base - Assistenza Plus)



Prodotto: RuotaLibera Grandi Veicoli

Data di realizzazione DIP aggiuntivo 11/2025 ultima versione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI. Tel. +39 06 8475.1 - FAX +39 06 8475223 - Sito Internet: www.sara.it - Indirizzo e-mail: info@sara.it - PEC: saraassicurazioni@sara.telecompost.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa. Le informazioni sono inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2024

- Patrimonio netto: euro **822.865.321,83**
- Capitale sociale: euro **54.675.000**
- Totale delle riserve patrimoniali: euro **768.190.321,83**
- Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro **283.171.303**
- Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro **127.427.087**
- Fondi Propri Ammissibili: euro **1.032.961.142,69**
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: **364,8%** (tale indice rappresenta il rapporto tra Fondi Propri ammissibili ed il Requisito Patrimoniale di solvibilità)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Garanzia Kasko (non obbligatoria)

La garanzia è prestata per autocarri conto proprio, fino al valore del veicolo definito in polizza, in una delle seguenti modalità a scelta dell'assicurato:

- Kasko Collisione copre i danni materiali e diretti al veicolo da circolazione a seguito di collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- Kasko Completa copre quanto previsto dalla Kasko Collisione, ed inoltre i danni in conseguenza di urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada;

Garanzia Assistenza (non obbligatoria)

La garanzia copre per autocarri ad uso conto proprio, motocarri e camper fino a 35 quintali, l'erogazione delle prestazioni di assistenza, in caso di difficoltà, previste in una delle seguenti formule a scelta dell'assicurato

Assistenza Base

- soccorso stradale per foratura pneumatici e per guasto/incidente/eventi atmosferici su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso;
- recupero veicolo in box, in garage sotterraneo, multipiano o alla messa su strada se sia finito fuori dalla sede stradale;
- depannage per batteria scarica;
- montaggio e smontaggio delle catene da neve per i soggetti portatori di handicap;
- autovettura sostitutiva per guasto, incidente o eventi atmosferici;
- rientro dell'assicurato e dei passeggeri alla residenza in Italia o proseguimento del viaggio per guasto o incidente, fino a due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro;
- spese di albergo per guasto o incidente stradale avvenuto in viaggio con veicolo immobilizzata sul posto e non riparabile nello stesso giorno dell'evento, sino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €350 per sinistro;
- trasporto in taxi dell'assicurato, per guasto o incidente avvenuto in viaggio, dal luogo del fermo del veicolo fino all'hotel o al luogo di consegna dell'autovettura sostitutiva, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza di €50 per sinistro;
- rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano a seguito di soccorso stradale per incidente fino ad un massimo di €300 per sinistro.

Assistenza Plus

Oltre alle prestazioni previste dalla formula base la formula Assistenza Plus prevede:

- autovettura sostitutiva per furto totale e incendio;
- recupero del veicolo riparato in Italia per guasto, incidente, furto con ritrovamento al di fuori della provincia di residenza, fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di €300 per sinistro;
- recupero del veicolo e trasporto fino ad un'officina o carrozzeria indicata dall'assicurato situata nella località di residenza dello stesso per guasto, incidente o ritrovamento dopo furto avvenuto all'estero, fino alla concorrenza massima di €900 per sinistro e per durata della polizza;
- assistenza telefonica contestuale all'incidente sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI;
- anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e di €2.500 per sinistro;
- anticipo cauzione penale per incidente stradale fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e di €5.000 per sinistro;
- interprete a disposizione all'estero fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e di € 500 per sinistro;
- consulenza medica telefonica e invio di un medico convenzionato per il contraente o trasportati in viaggio a seguito di infortunio o malattia;
- trasporto del contraente/passeggeri in istituto di cura o domicilio italiano per infortunio in viaggio, fino a €15.000 per persona e €30.000 per sinistro;
- rientro del convalescente, contraente o passeggero, fino alla sua residenza fino alla concorrenza massima di €1.000;
- trasferimento in centri specializzati per incidente stradale fino ad un massimo di due volte per periodo di assicurazione e di €2.500 per sinistro;
- autista a disposizione;

- rientro figli minori di 15 anni fino ad un massimo di tre volte per periodo di assicurazione e per la concorrenza massima di €500 per sinistro;
- rimpatrio salma o rientro salma alla residenza fino ad un massimo di €10.000;
- servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla circolazione del veicolo (ad es. scadenza bollo auto).



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Kasko

La garanzia è prestata con franchigia, scoperto e minimo di scoperto indicati in polizza.

Esclusioni Garanzia Kasko

- danni da terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- danni da radiazioni, esplosioni, emanazioni di calore per trasmutazioni del nucleo dell'atomo o accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- danni da dolo o colpa grave dell'assicurato, dei conviventi, dei dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- danni causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- danni subiti dal veicolo in occasione di traino (attivo o passivo) o avvenuti durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- danni da furto, rapina, incendio e da mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente, in caso di garanzia Kasko Collisione;
- danni alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile;
- danni da deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
- danni da circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- danni conseguenti a manovre a spinta a mano o a circolazione fuoristrada.

Esclusioni Garanzia Assistenza

- veicolo in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti;
- uso improprio del veicolo;
- incendio al veicolo (solo per garanzia Assistenza Base)
- immobilizzo del veicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione, controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- rimborso per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso, eccetto i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o impossibilità di contattare la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore;
- danni alle merci trasportate a bordo del veicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento;
- infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato;
- eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, , intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e eventi atmosferici di eccezionale;
- paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto;
- danni causati dall'intervento delle Autorità del paese in cui è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi.



A chi è rivolto questo prodotto?

Clienti che vogliono tutelare il proprio veicolo dai danni legati a Kasko, Assistenza Base e Assistenza Plus.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è:

- del 17,5% per le garanzie Kasko, e del 27% per la garanzia Assistenza Base e Assistenza Plus.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Reclami riferiti al rapporto contrattuale o alla gestione sinistri devono essere inviati a Sara Assicurazioni Spa – Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami, Via Po, 20 - 00198 Roma – Italia, tramite Fax: 06.8475254, email: gest.reclami@sara.it , o form online disponibile su www.sara.it . SARA Assicurazioni fornirà riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06 42133206, PEC ivass@pec.ivass.it , info si sito www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito presente sul sito www.giustizia.it . Il (legge 9/8/2013, n.98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre Periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. In relazione alle controversie si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

L'imposta sulle assicurazioni dovuta e applicata sul premio imponibile:

- garanzia Kasko l'aliquota d'imposta è del 13,50%;
- garanzie Assistenza Base e Assistenza Plus l'aliquota d'imposta è del 10,00%.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Contratto di assicurazione auto

RuotaLibera Grandi Veicoli

Condizioni di Assicurazione Modello 290/CA edizione 11/2025

Contratto redatto secondo le Linee guida di Ania "Contratti semplici e chiari" del 06/02/2018

1. GLOSSARIO	pag 4 di 38
2– NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	pag 6 di 38
3 – GARANZIA RCA	pag 8 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
4 – GARANZIA INCENDIO	pag 13 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
5 – GARANZIA FURTO E RAPINA	pag 14 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
6 – GARANZIA EVENTI SPECIALI	pag 15 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
7 – GARANZIA KASKO	pag 16 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
8 – GARANZIA CRISTALLI	pag 17 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
9 – GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI	pag 17 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
10 – GARANZIA INFORTUNI	pag 19 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
11 – GARANZIA TUTELA LEGALE	pag 22 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
12 – GARANZIA ASSISTENZA BASE	pag 24 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
13 – GARANZIA ASSISTENZA PLUS	pag 27 di 38
- Che cosa posso assicurare - Contro quali danni posso assicurarmi - Come e con quali condizioni operative mi assicuro	
14 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	pag 35 di 38
- GARANZIA INCENDIO - GARANZIA FURTO E RAPINA - GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI - GARANZIA KASKO - GARANZIA CRISTALLI	pag 35 di 38 pag 35 di 38 pag 35 di 38 pag 35 di 38 pag 35 di 38

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
 Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
 Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
 del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- **GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI**
- **GARANZIA INFORTUNI**
- **GARANZIA TUTELA LEGALE**
- **GARANZIA ASSISTENZA BASE**
- **GARANZIA ASSISTENZA PLUS**

pag 35 di 38
pag 35 di 38
pag 36 di 38
pag 36 di 38
pag 37 di 38

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione
- **Assistenza:** l'aiuto tempestivo, fornito mediante l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito definito Sinistro.
- **Attestazione dello Stato del rischio:** documento che l'Impresa è tenuta a rilasciare al Contraente e agli altri aventi diritto ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio Assicurato.
- **Atto vandalico:** atto doloso fine a sé stesso che causa il danneggiamento del veicolo assicurato, effettuato con qualunque mezzo che non sia un altro veicolo
- **Carta Verde:** documento che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurata in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la circolazione dei veicoli nei paesi dello Spazio Economico Europeo, in quanto il contratto R. C. Auto, già di per sé, ha efficacia sull'intero territorio dello Spazio Economico Europeo.
- **Caso assicurativo:** il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione
- **Centro Convenzionato:** la carrozzeria o l'officina meccanica appartenente alla rete che ha sottoscritto specifica convenzione con SARA e/o con la sua Struttura Organizzativa
- **Centro Specializzato:** il riparatore convenzionato con la Compagnia, specializzato negli interventi di riparazione o sostituzione dei cristalli o di riparazione dei danni provocati al mezzo assicurato dalla grandine.
- **Certificato di assicurazione:** documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio.
- **Classe di merito di conversione universale (CU):** è la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n. 4 del 9 agosto 2006 e successive modifiche ed integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio rilasciata dalla Compagnia in occasione di ogni scadenza annuale.
- **Codice del consumo:** il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, come successivamente modificato ed integrato.
- **Contraente:** il soggetto che, persona fisica o persona giuridica, stipula l'assicurazione nell'interesse proprio e/o di altre persone, e sul quale gravano gli obblighi da essa derivanti.
- **Contrassegno:** tagliando da esporre sul parabrezza e rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del premio
- **Crash:** Incidente stradale, come di seguito definito, con carattere medio-grave, i cui valori delle accelerazioni / decelerazioni permangono, per un sufficiente periodo di tempo, uguali o superiori alla soglia di 2,5 g (1g corrisponde a 9,8 m/s²). Tali rilevazioni possono essere effettuate solo se il Veicolo ha il quadro acceso.
- **Cristalli:** le parti del veicolo, costituite da materiali trasparenti, che hanno lo scopo di consentire al conducente la visuale all'esterno del veicolo in marcia o in manovra. Non sono considerati cristalli le coperture trasparenti del tetto, i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori, nonché le finestrature degli autocaravan e delle roulotte
- **Danno parziale:** il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Danno totale:** la perdita totale del veicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
- **Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- **Franchigia:** l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato
- **Furto:** l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- **Gessatura:** apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- **Guasto:** qualsiasi danno improvviso e imprevisto al Veicolo, anche di natura non determinata, che comporti l'immobilizzo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale. Sono considerati Guasto: la foratura di due o più pneumatici, l'esaurimento del carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del Veicolo, il blocco della serratura. Non sono considerati Guasto: gli immobilizzi del Veicolo determinati da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento
- **Incendio:** la combustione con sviluppo di fiamma che può autoestendersi e propagarsi
- **Incidente:** qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al Veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato, ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno, ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato
- **Indennizzo:** la somma di denaro corrisposta al danneggiato a titolo di ristoro patrimoniale totale o parziale
- **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente:** la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- **Istituto di cura:** struttura sanitaria a gestione pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed al Ricovero dei malati. Non sono considerati istituti di cura: gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e di lungodegenza, gli Istituti per la cura della persona ai fini puramente estetici, dietetici, fisioterapici, riabilitativi ed anti-stress, le case di riposo e quelle per la cura dei malati cronici
- **Legge:** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private, e la relativa disciplina regolamentare
- **Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, che non sia conseguenza o espressione diretta di stati patologici cronici o preesistenti alla partenza per il Viaggio.
- **Ore di manodopera:** il tempo necessario per la riparazione del Veicolo a seguito di Guasto, Incidente o Crash, tentato furto o ritrovamento dopo furto (certificato dal Centro Convenzionato o dall'officina/carrozzeria autorizzata dalla casa costruttrice del Veicolo designate ad effettuare la riparazione) in conformità a quanto risultante dai tempi della casa costruttrice del Veicolo, ove disponibili. Sono esclusi i tempi di attesa derivanti da mancata disponibilità delle parti di ricambio.
- **Portatori di Handicap:** tutti i soggetti il cui accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida sia stato demandato alle commissioni mediche locali di cui all'art. 119 C.d.S
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente a SARA
- **Prestazioni di Assistenza:** indica complessivamente la gamma di servizi erogati per il tramite della Struttura Organizzativa alle condizioni e secondo i termini declinati nella sezione Assistenza.
- **Primo rischio assoluto:** la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale del veicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
 Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
 Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P.IVA 00885091009
 Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
 del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001

- Proprietario: l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato, equiparato il coniuge in comunione dei beni, ovvero colui che possa dimostrare la titolarità del diritto di proprietà per i ciclomotori trasporto cose ed i quadricicli leggeri trasporto cose
- Protezione Eventi Atmosferici: sistemi di protezione del veicolo, quali garage, posti auto coperti, o sistemi saldamente fissati al veicolo stesso per la salvaguardia dagli effetti dannosi dei fenomeni atmosferici.
- Polizza: i documenti che provano l'assicurazione
- Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.
- Quintale: una massa pari a 100 kg; in ogni caso e per ogni effetto, prevale la misura espressa in kg.
- Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- RCA: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione), purché situato in Italia. Ai fini della sola garanzia Assistenza per i residenti all'estero i servizi di Assistenza vengono prestati con riferimento al domicilio indicato in Polizza
- Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- Risarcimento: la riparazione, in denaro o in forma specifica, del pregiudizio subito dal danneggiato a seguito di atto colposo
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- SARA: SARA assicurazioni spa
- SaraKit Techno: dispositivo elettronico installato a bordo del Veicolo, basato su tecnologia di localizzazione satellitare GPS, fornito in comodato d'uso gratuito, comprensivo di SIM card dati e accelerometro.
- Scoperto: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- Sinistro totale: perdita anche temporanea del veicolo
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
- Struttura Organizzativa: la struttura di ACI GLOBAL SERVIZI S.p.A., con sede sociale in via Stanislao Cannizzaro 83/A, 00156 Roma e con sede secondaria in Viale Sarca 336, 20126 Milano, costituita da: responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con SARA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di SARA stessa, le Prestazioni di Assistenza previste nella garanzia Assistenza. Si rende noto che la Compagnia ha con detta struttura organizzativa rapporti di gruppo, rapporti di affari propri o di società del Gruppo. A tal riguardo Sara ha elaborato, attuato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione di eventuali conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
- Supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
- Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'intermediario e del Contraente, possa impiegarsi per la conclusione del contratto.
- Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.
- Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
- Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- Valore commerciale: il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale del veicolo
- Veicolo: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.
- Viaggio: qualunque trasferimento dell'Assicurato effettuato per mezzo del Veicolo assicurato ad oltre 50 Km dal luogo di residenza

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NG)

NG.0 CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere stipulato dal Contraente mediante (i) un intermediario autorizzato dalla Compagnia a concludere il contratto in presenza o per il tramite (II) della Compagnia che agisca in qualità di distributore o ovvero ancora per il tramite di (iii) intermediari autorizzati dalla Compagnia nell'ambito di un sistema di vendita a distanza. Nei casi (ii) e (iii) il Contraente:

- è informato di accedere all'utilizzo di un sistema di vendita organizzato dalla Compagnia direttamente o per il tramite della propria rete distributiva che, per tale contratto, impiega anche una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
- potrà scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa, come di volta in volta vigente: tramite e-mail, all'indirizzo in precedenza indicato dal Contraente. La preferenza potrà essere modificata in qualsiasi momento scrivendo all'indirizzo assistenzaclienti@sara.it oppure accedendo all'area personale del sito www.sara.it. Tale scelta potrà essere modificata in qualsiasi momento, senza oneri, inviando una e-mail all'indirizzo: assistenzaclienti@sara.it. Il contraente è altresì informato che eventuali aggiornamenti/variazioni dell'indirizzo email andranno comunicati tempestivamente alla Compagnia all'indirizzo e-mail sopra indicato.

Il contratto è sì considerato concluso con il pagamento del Premio ed entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, oppure alle ore 24 del giorno di decorrenza, se successivo. Le date di decorrenza sopra indicate valgono anche per il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza. In quest'ultimo caso, il Contraente potrà sottoscrivere la polizza con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it.

In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto. Nel caso di sottoscrizione di polizze RCA, è onere del Contraente condividere con l'intestatario al P.R.A. e con il guidatore abituale del veicolo, se soggetti diversi, l'informativa Privacy come da Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nel Set Informativo. Nella scheda di polizza sono evidenziati gli eventuali consensi ai trattamenti commerciali, alla profilazione e al trasferimento dei dati a terzi in precedenza forniti alla Compagnia; si ricorda che i consensi forniti possono essere in qualsiasi momento revocati contattando la società, anche per il tramite dell'Agenzie, o il Responsabile della protezione Dati personali (RPD@sara.it).

NG.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 290/SV) relativi al veicolo, al proprietario o al locatario in caso di locazione finanziaria, al Contraente ed al conducente qualora indicato. Tali dati sono dichiarati dal Contraente all'atto della stipula.

Il Contraente può richiedere le modifiche dei suoi dati personali, oltretutto presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

Si avverte che per gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, e per l'art. 1898 del Codice Civile la mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, conferiscono all'Assicuratore, a seconda dei casi, il diritto di chiedere l'annullamento dell'Assicurazione oppure la riduzione dell'indennizzo o la rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato.

NG.2 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza (mod.290/S) se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia SARA cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della RCA.

Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito www.sara.it. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto "Restituzione polizza firmata" entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da quest'ultimo.

I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo potranno anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

L'art. 1901 del Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'assicuratore al pagamento dei premi scaduti.

NG.3 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il contratto non prevede tacito rinnovo, pertanto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza. SARA tuttavia manterrà operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto le garanzie prestate con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza.

Ad ogni scadenza annuale SARA propone al Contraente il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità comunicando l'eventuale aggiornamento del valore commerciale del veicolo e le nuove condizioni di premio.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

NG.4 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI, LIQUIDAZIONE DEL DANNO E PAGAMENTO

Per le garanzie diverse da RCA relative a danni al veicolo:

PER AUTOCARRI E AUTOCARAVAN DI PESO A PIENO CARICO FINO A 25 Q.LI

■ in caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto e del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

■ In caso di **danno parziale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato sulla base del costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo, ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento per vetustà del veicolo nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione, per tutte le parti dello stesso. Sono escluse le parti soggette ad usura, quali pneumatici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, le batterie, l'impianto di scarico, motopropulsore e parti meccaniche, selleria e arredamenti interni per i quali l'inapplicabilità del deprezzamento per vetustà del veicolo è limitata a 12 mesi. Decorso i 5 anni il deprezzamento massimo per vetustà delle parti non soggette ad usura sarà pari al 50% del valore che le stesse avevano alla data di prima immatricolazione, fermo il limite di massimo indennizzo che comunque non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro decurtato dell'eventuale franchigia e/o scoperto e minimo pattuiti in polizza l'ammontare dell'indennizzo è determinato con riferimento al valore di mercato del veicolo al momento del sinistro.

PER TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI VEICOLI (AUTOBUS, MOTOCARRI, AUTOCARRI E CAMPER OLTRE 25 Q.LI, MACCHINE AGRICOLE, MACCHINE OPERATRICI E RIMORCHI ECC.)

■ In caso di **danno totale** l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, ridotto dell'eventuale scoperto, al netto del valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa;

■ In caso di **danno parziale**, l'ammontare dell'indennizzo è determinato in base al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per uso e vetustà delle parti sostituite e/o riparate ridotto dello scoperto. Non si tiene conto del deprezzamento del valore commerciale del veicolo se il sinistro si verifica entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione e se il valore assicurato risulta non superiore a €80.000, I.V.A. compresa.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente se l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, i danni da mancato godimento, le spese di ricovero e gli altri eventuali pregiudizi.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 C.C..

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA dei documenti, differenti per ogni evento dannoso, elencati all'interno delle norme che regolano le diverse garanzie.

Il pagamento è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure presso il domicilio dell'Assicurato mediante assegno o bonifico bancario, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

NG.5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA (art. 1913 C. C.).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, SARA ha diritto di rifiutare o ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).**

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

Per la RCA la denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'IVASS (**Constatazione amichevole di incidente**, che è opportuno tenere sempre in auto), e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione immediata a SARA, attraverso e-mail, telegrafo o telefax.

Per le garanzie diverse da RCA la denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia.

La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, **mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.** È opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione ed evitare che SARA debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi:

- data, luogo e ora del sinistro;
- garanzia interessata;
- numero di polizza;
- generalità del Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono;
- modalità del sinistro e causa dell'evento nonché una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

Inoltre, per le garanzie Infortuni, la denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l'Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Sara le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

NG. 6 – RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO CARROZZERIE CONVENZIONATE O CENTRI SPECIALIZZATI CONVENZIONATI

Limitatamente agli Autocarri fino a 25 quintali, qualora la riparazione del danno in caso di sinistro Furto, Kasko completa e collisione (escluso il caso di Kasko completa/Collisione venduta in abbinamento alla garanzia Assistenza Plus) o Eventi Speciali sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (circuito "Sara OK" con elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia), l'eventuale franchigia e/o minimo di scoperto previsto in polizza verranno ridotti del 50%. Per il solo caso di sinistro Eventi Speciali evento Grandine, limitatamente agli Autocarri e Autocaravan fino a 35 quintali, e Motocarri se la riparazione viene effettuata presso un centro specializzato in danni conseguenti a Grandine convenzionato con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia), la garanzia verrà prestata senza applicazione di scoperto e minimo di scoperto previsti in polizza.

Nei casi di riparazione presso una struttura non convenzionata la franchigia e/o minimo di scoperto contrattualmente previsti verranno interamente applicati.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

NG.7 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione, salvo ove espressamente indicato, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Regno Unito, della Serbia, della Repubblica del Montenegro del Liechtenstein e di Andorra. L'assicurazione vale altresì, salvo ove espressamente indicata la non validità, per gli altri Statificanti parte del sistema della Carta Verde **a condizione che sia stato rilasciato il certificato internazionale di assicurazione (carta verde).**

NG.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

NG.9 RICORSO ALLA MEDIAZIONE

Ogni controversia nascente o comunque collegata al contratto RuotaLibera potrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010 se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente:

1. Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane (www.camcom.gov.it);
2. ADR Center (www.adrcenter.com).
3. IFOAP (www.mediakonciliaoonline.it).

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto. La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione. Sara potrà integrare l'elenco sopra riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet www.sara.it.

NG.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

NG.11 - RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE – DIRITTO DI RECESSO ANTICIPATO.

Qualora il contratto sia stato concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, **il Contraente potrà recedere dal contratto nei 14 (quattordici) giorni successivi alla conclusione del contratto, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo al SSN ove previsto.**

Il Contraente Persona Fisica per esercitare il diritto di ripensamento deve inviare a Sara Assicurazioni, entro il suddetto termine, la comunicazione di ripensamento tramite una delle seguenti modalità:

- (i) invio di una e mail alla casella di posta elettronica certificata saraassicurazioni@sara.telecompost.it, oppure
- (ii) invio di raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Sara Assicurazioni (via Po, 20 - 00198 Roma) oppure inviata alla sede della propria agenzia di riferimento il cui indirizzo è reperibile anche sul sito www.sara.it.

La comunicazione di recesso dovrà contenere gli elementi identificativi del contratto (contraente e n. di polizza).

Il recesso avrà efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione con le modalità predette.

Per le polizze obbligatorie ai sensi dell'art. 193 del Codice della Strada (RCA), **il Contraente Persona Fisica si impegna a distruggere tutti i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde - qualora li abbia ricevuti in formato cartaceo). L'omessa distruzione dei documenti assicurativi è motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di esercizio del ripensamento.**

Il presente disposto non è applicabile per i contratti sottoscritti dal Contraente Persona Giuridica e per i contratti sottoscritti presso le agenzie Sara Assicurazioni SpA.

GARANZIA RCA (RC)

Che cosa posso assicurare

RC.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA tiene indenne l'assicurato, **nei limiti del massimale convenuto**, di quanto questi sia tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

RC. 2 Rischi assicurati

SARA assicura, in conformità alla Legge e **nei limiti del massimale convenuto**, i rischi della responsabilità civile derivanti dalla circolazione del veicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 290/SV) per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Sono inoltre sempre incluse nella garanzia, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria:

- la circolazione nei Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
- le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni del veicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, fino alla concorrenza di € 150 e purché il trasporto sia comprovato da dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza;
- la responsabilità civile del Contraente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna, alle persone trasportate sull'autoveicolo ed a coloro che prendono parte alle suddette operazioni.

Sono esclusi i danni da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

- la responsabilità dell'istruttore, qualora il veicolo assicurato sia permanentemente adibito a scuola guida ed in presenza delle prescritte autorizzazioni;
- la responsabilità del Conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione dell'Autobus agli indumenti ed oggetti di comune uso

Sara Assicurazioni SpA - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- personale che siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi e titoli;
- la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento e dalle operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione degli autoveicoli all'interno di aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, qualora il veicolo assicurato sia targato e sia preventivamente autorizzato dall'autorità o dall'ente competente all'accesso all'interno di tali aree. La copertura è operante entro il limite del massimale minimo di legge.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

RC.3 Forme assicurative

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 290/SV).

Bonus/Malus

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa **Bonus Malus**, che si articola in classi di merito corrispondenti a livelli di premio variabili definiti in tariffa e prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in assenza od in presenza di sinistri nei seguenti periodi di osservazione:

- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina due mesi prima della sua scadenza annuale;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per i veicoli assicurati per la prima volta la classe d'ingresso è indicata in tariffa.

Per i veicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo la tabella di conversione, sotto riportata, tra la classe di conversione universale (CU) riportata sull'attestazione e la classe Sara. La tabella è oggetto di pubblicazione nelle forme previste dalla normativa vigente.

Tabella di conversione della classe di merito interna Autocarri e Motocarri			
Numero anni di osservazione sull'attestato	Numero sinistri	Posizione sinistri	Classe B/M di assegnazione
Qualunque	1	Ultimi 2 anni + corrente	Classe Sara = CU + 1*
Qualunque	2	Ultimi 2 anni + corrente	Classe Sara = CU + 2*
Qualunque	3	Ultimi 2 anni + corrente	Classe Sara = CU + 3*
Qualunque	4	Ultimi 2 anni + corrente	Classe Sara = CU + 4
Qualunque	5 o più	Ultimi 2 anni + corrente	Classe Sara = CU + 5
almeno 5 + corrente	0	-	Classe Sara = CU -3*
3 o 4 + corrente	0	-	Classe Sara = CU -1*
Altri casi	-	-	Classe Sara = CU*

* Se la forma tariffaria di provenienza è diversa dalla Bonus Malus (con o senza franchigia) la classe minima di assegnazione Sara è la 9.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella delle regole evolutive a seconda che, nel periodo di osservazione, si siano verificati o meno sinistri atti, ai sensi della normativa vigente, a generare Malus.

Classe di collocazione in base ai sinistri osservati			
0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri o più sinistri
Meno una classe, col minimo della classe più bassa prevista in tariffa	Più 2 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 5 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa	Più 8 classi, col massimo della classe più elevata prevista in tariffa

La sostituzione del contratto, fermo il proprietario assicurato, non interrompe il periodo di osservazione in corso.

In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato, il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.

La regolamentazione tariffaria potrà prevedere variazioni di premio ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'evoluzione delle classi di merito, sia in riduzione (Melius) sia in aumento (Pejus), in relazione al verificarsi o meno di sinistri e/o in presenza di particolari condizioni soggettive (cioè riferite al Contraente e/o al Proprietario e/o al Conducente) o oggettive (cioè riferite al veicolo assicurato e/o alla sua storia assicurativa).

Resta fermo che SARA in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo. o di stipulazione di un nuovo contratto o rinnovo con attestazione dello stato del rischio privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito su veicolo, anche di diversa tipologia, già assicurato.

Franchigia Fissa e assoluta e Bonus Malus con Franchigia

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

La Franchigia associata alla forma tariffaria Bonus/Malus prevede, in assenza di sinistri, un automatismo di riduzione del proprio valore, di anno in anno, fino a dimezzarne l'importo di partenza:

	Anno emissione	2° anno	3° anno	4° anno	dal 5° anno
Franchigia di riferimento	500	400	350	300	250
	1000	850	700	600	500

Dal quinto anno consecutivo senza sinistri, l'importo della franchigia legata alla BM dimezzerà il proprio valore.

In caso di sinistro con responsabilità, anche parziale, la franchigia ritornerà al primo rinnovo del contratto, al valore di riferimento (€ 500 o € 1.000)

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

RC.4 Trasferimento della proprietà dell'autoveicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo oppure il conto vendita del veicolo adeguatamente documentati determinano, a scelta dell'assicurato, uno tra i seguenti effetti:

a) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente.

SARA prende atto della cessione mediante appendice e rilascia nuovi documenti di assicurazione al cessionario. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e non prevede il rilascio dell'attestazione dello stato del rischio;

b) risoluzione del contratto.

SARA rimborsa la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale e della eventuale maggiorazione per temporaneità se il contratto è di durata inferiore all'anno per ogni giorno di garanzia residua dal momento di annullamento della polizza e della riconsegna di tutti i documenti; se la vendita è successiva alla sospensione del contratto il rimborso del premio RC pagato e non goduto decorre dalla data di effetto della sospensione (al netto della eventuale integrazione di premio pagata per tale operazione);

c) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato.

La polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA preso atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

La cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per esportazione definitiva del veicolo determina, a scelta dell'Assicurato, uno tra i seguenti effetti:

a) risoluzione del contratto. SARA restituisce la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo (se il contratto è di durata inferiore all'anno, al netto della maggiorazione per temporaneità) per ogni giorno di garanzia residua dal momento della riconsegna;

b) trasferimento delle garanzie su altro veicolo di proprietà dell'assicurato. La polizza è resa valida per altro veicolo, fermo il proprietario. SARA prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà nuovi documenti di assicurazione e procederà all'eventuale conguaglio del premio.

RC.5 Mantenimento classe società

Sara prevede il mantenimento della classe BM interna in caso di variazione dell'intestatario del veicolo da Società a socio, familiare del socio o dipendente, ferma la CU d'ingresso indicata in tariffa.

Il contraente dichiara che il veicolo oggetto di copertura Sara è stato acquistato da una Società e che il nuovo proprietario rientra in una delle seguenti casistiche:

- socio, risultante da atto costitutivo
- dipendente, risultante da atto dichiarativo della Società
- familiare, di socio della Società stessa, risultante dallo stato di famiglia.

In caso di sinistro ove risultasse che il proprietario del veicolo non ha i requisiti sopra indicati Sara potrà rivalersi delle somme risarcite al danneggiato fino ad un importo massimo di € 1.500,00.

La clausola è operante solo se indicata nella scheda di polizza (mod. 290/S) ed è riservata ai soli contratti in portafoglio.

RC.6 Sospensione in corso di contratto

Il soggetto legittimato ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia del contratto in corso, secondo le modalità previste per sospensione volontaria temporanea ai sensi del Decreto Legislativo n.184 del 22 novembre 2023 o per cessazione del rischio.

Sospensione volontaria temporanea dell'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto

Ai sensi del Decreto legislativo 184/23, il soggetto legittimato ha facoltà di richiedere, con formale comunicazione, la sospensione del contratto, purché il contratto sia di durata almeno annuale e non sia stato ceduto.

La sospensione, ai sensi del Decreto legislativo 184/23, può essere richiesta nei seguenti casi:

- veicolo ritirato formalmente dalla circolazione (per i quali è stata ritirata la carta di circolazione)
- veicolo il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall'autorità competente conformemente alla normativa vigente (fermo amministrativo, confisca e sequestro).
- veicolo non idoneo all'uso come mezzo di trasporto
- veicolo il cui utilizzo è stato volontariamente sospeso dal soggetto legittimato

Al momento della richiesta di sospensione il soggetto legittimato dovrà comunicare la data di scadenza della sospensione.

Il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione da effettuarsi entro 10 giorni (5 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) prima della scadenza del periodo di sospensione in corso.

Nel corso dell'anno assicurativo possono essere richieste una o più sospensioni, ferma la durata massima complessiva della sospensione, che non può eccedere i 10 mesi (11 per i veicoli di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del Cds) rispetto all'annualità.

Il soggetto legittimato può richiedere in qualsiasi momento la riattivazione anticipata del contratto sospeso.

La sospensione del contratto comporta anche la sospensione del periodo di osservazione a decorre dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione.

La riattivazione del contratto - sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato - avviene con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione. Il soggetto legittimato può richiedere la risoluzione del contratto per cessazione del rischio, nel caso di vendita, demolizione, esportazione, furto, contovendita, verificatosi durante il periodo di sospensione.

Si ricorda che per poter circolare è indispensabile essere in possesso del certificato di assicurazione che viene consegnato alla riattivazione della polizza.

Sospensione per cessazione del rischio

Il soggetto legittimato ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nei casi:

- di contratti di durata inferiore all'anno;
- di contratti relativi a ciclomotori e quadricicli trasporto cose, rimorchi e targhe prova.

Per i contratti relativi ad **Autocaravan**, la sospensione per cessazione del rischio può essere richiesta una sola volta per annualità assicurativa.

La sospensione del contratto comporta anche sospensione del periodo di osservazione, e decorre dalla dalle ore 24 del giorno indicato nell'appendice di sospensione. La riattivazione del contratto -sul medesimo o su altro veicolo del medesimo Proprietario assicurato - viene fatta con polizza in sostituzione, prorogando la scadenza per un numero di giorni pari a quelli di durata della sospensione e conguagliando il premio sulla base della tariffa vigente al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il soggetto legittimato abbia richiesto la riattivazione del contratto, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

La sospensione e la riattivazione della garanzia possono essere richieste dal Contraente, oltreché presso l'Agenzia SARA, accedendo all'Area Riservata presente sul sito www.Sara.it utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.

RC.7 Attestazione dello stato di rischio

Prima acquisizione del contratto

SARA acquisisce l'attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l'accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Qualora all'atto della stipulazione del contratto l'attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, SARA acquisisce telematicamente l'ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e SARA non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, l'impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l'impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l'impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.

In tutti i casi sopra descritti SARA, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.

Scadenza annuale del contratto rilascio dell'attestato di rischio

Almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto l'attestato del rischio sarà reso disponibile nell'area web riservata al contraente, e agli altri aventi diritto, sul sito internet www.sara.it. (per accedere è possibile registrarsi mediante codice cliente e numero di polizza oppure utilizzare le credenziali in proprio possesso). Il contraente potrà richiedere al proprio Agente la stampa di una copia dell'attestato o l'invio tramite e-mail.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

L'attestazione viene rilasciata solo qualora il periodo di osservazione risulti concluso. Qualora invece il periodo di osservazione non si sia concluso, qualunque sia il motivo, il Contraente e gli altri aventi diritto hanno facoltà di richiedere l'attestazione relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

L'attestazione non viene rilasciata per i contratti di durata inferiore ad un anno.

RC.8 Gestione delle vertenze

SARA se ne ha interesse ha facoltà di assumere in nome e per conto dell'Assicurato la gestione giudiziale e stragiudiziale delle vertenze civili relative al risarcimento del danno, designandone legali o consulenti tecnici di propria fiducia, nonché provvedere ad assumere la difesa dell'Assicurato in sede penale.

RC.9 Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale oppure, a sua scelta, alla sospensione del contratto o al trasferimento delle garanzie su altro veicolo, fermo il Proprietario e previo eventuale conguaglio del premio.

Su richiesta del Contraente o del Proprietario se persona diversa, SARA rilascia entro 15 giorni l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

RC.10 Condizioni aggiuntive

Operanti solo se indicate nella scheda di polizza (mod. 290/SV).

Superprotezione Bonus

A parziale deroga dell'art. RC.3 qualora si verifichi successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus un sinistro principale o paritario nel periodo di osservazione, al successivo rinnovo annuale:

- le agevolazioni maturate ed applicate nel contratto verranno conservate, sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- del sinistro non si terrà conto ai fini dell'applicazione di eventuali altre norme tariffarie che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

Nel caso in cui si verifichi più di un sinistro la presente norma non troverà applicazione.

Clausola acquistabile per Autocarri e Camper fino a 35 quintali con attestato di rischio completo e senza sinistri.

Carico e scarico con dispositivi o mezzi meccanici

La copertura RCA si intende estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l'impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. **I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. Auto.**

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo non sia coperto da valida garanzia per R.C.A;
- se l'operatore non sia autorizzato dall'Assicurato e non sia abilitato alle operazioni necessarie secondo le disposizioni in vigore;
- per le persone trasportate sul veicolo, per quelle che prendono parte alle operazioni di carico e scarico e per coloro non considerati terzi ai sensi dell'art. 129 della Legge nei confronti dell'Assicurato e dell'operatore;
- per i danni alle cose oggetto delle operazioni di carico e scarico, e quelle trasportate od in consegna o custodia dell'Assicurato;
- per i danni da inquinamento dell'ambiente che si determina in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo da parte di sostanze solide, liquide o gassose oggetto delle operazioni di carico e scarico;
- per i danni ai mezzi sotto carico e scarico
- per i veicoli attrezzati ed adibiti ad uso speciale o per trasporti specifici, compresi quelli targati C.R.I..

Guida non conforme

Rinuncia azione di rivalsa per guida non abilitata, trasporto non conforme e mancata revisione del veicolo

A parziale deroga dell'art. RC.11 delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'Assicurato, sia esso persona fisica o società, quale proprietario o locatario (leasing) del veicolo, nella eventualità che il veicolo al momento del sinistro:

1. sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e il Proprietario non fosse a conoscenza di tale situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

2. nel caso di danni subiti da terzi trasportati, qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.**
3. nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione, entro un limite massimo di 6 mesi dalla data indicata sulla carta di circolazione. **La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per un importo massimo di euro 1.000.**

Trasporto merci pericolose

Occasionale: per i Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas non tossici, il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso.

Continuativo: per i Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi, gas tossici e non tossici, il premio è stato determinato in base alla dichiarazione del Contraente che il veicolo descritto in polizza è adibito a tale uso e ai dati tecnici indicati sul libretto di circolazione.

OttoRuote

Il contratto è stipulato con la condizione OttoRuote che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

Cliente Pluripolizza

Il contratto è stipulato con la condizione Pluripolizza che prevede in presenza di altri specifici contratti, in corso di validità con Sara, agevolazioni sul premio Rca come previsto dalla tariffa vigente.

Accelerometro

Preso atto che il Contraente dichiara che il veicolo indicato in polizza, è dotato (o sarà dotato entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto) di dispositivo satellitare comprensivo di accelerometro rilevatore di crash fornito da azienda convenzionata con SARA, il contratto gode della riduzione di premio prevista dalla tariffa RCA vigente.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza tra il premio RCA pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa, pubblicata dalla Compagnia secondo le disposizioni di Legge, prevede in assenza di Accelerometro.

In assenza del pagamento della differenza di premio di cui al capoverso precedente, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro con responsabilità del veicolo assicurato ed il dispositivo satellitare con accelerometro non risulti installato o funzionante, **SARA si potrà rivalere di quanto risarcito ai terzi danneggiati, nel limite massimo di € 1.500,00, qualora il Contraente:**

- **non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di 10 giorni dalla data di effetto del contratto;**
- **non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con la società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare;**
- **a seguito di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;**
- **abbia richiesto, alla società di gestione dei servizi di radiolocalizzazione satellitare l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione;**
- **non abbia provveduto, in caso di sostituzione del veicolo, entro 5 giorni dalla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione su nuovo veicolo del sistema di radiolocalizzazione satellitare.** Non si darà luogo applicazione della rivalsa in caso di sinistro avvenuto con il vecchio veicolo nei 3 giorni precedenti alla sostituzione della polizza.

Rimorchio

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Estensione di garanzia Conducente

Nel caso di veicolo guidato da conducente di cui le Autorità abbiano accertato uno stato di ebbrezza o di influenza di sostanze stupefacenti incompatibile con la guida secondo le disposizioni della normativa vigente, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. RC.2 per un importo massimo di € 500,00.

Terzi trasportati, su veicoli adibiti al trasporto di cose - Rinuncia alla rivalsa dell'assicuratore per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni prevista dall'art. RC.11

■ SARA, relativamente ai casi di inoperatività della garanzia di cui all'art. RC.11, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per i danni corporali subiti dalle persone trasportate non addette all'uso o al trasporto delle cose, sempreché il trasporto di dette persone sia avvenuto in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.

■ SARA, inoltre, nel limite del massimale ed in via subordinata rispetto all'assicurazione obbligatoria garantisce la responsabilità civile delle persone trasportate per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione del veicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione RCA. Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi della Legge. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato.

Sovraccarico autocarro e autocaravan

A parziale deroga dell'art. RC.11 "Esclusioni e Rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore SARA rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa in caso di sinistro:

- 1) se il peso complessivo a pieno carico dell'autocarro assicurato in polizza, risulta superiore a quello indicato nella carta di circolazione;
- 2) se il peso complessivo a pieno carico dell'autocaravan, assicurato in polizza, risulta superiore al massimo del 30% rispetto al peso complessivo indicato nella carta di circolazione.

RC.11 Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante, in deroga al precedente art. RC.2:

- **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **nel caso di partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- **nel caso di esercitazioni di guida di ciclomotori e quadricicli trasporto cose, se le stesse avvengono senza l'osservanza delle**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se l'attività sia effettuata senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti (esempio uso di cinture o altri sistemi di ritenzione) ed alle indicazioni della carta di circolazione (esempio numero massimo di passeggeri);
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili, sia civili sia militari, in assenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità o dell'ente competente. La garanzia non è operante per i veicoli non targati, per le attività e le prestazioni di servizi estranei alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carico/scarico merci e bagagli, rifornimento carburante (refuelling), catering;
- nel caso in cui il veicolo non sia in regola con le norme sulla revisione;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale limitatamente alle Macchine operatrici su cingoli e autocarri adibiti esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

L'assicurazione non è operante, nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Da tale data l'onere del risarcimento al terzo si trasferisce al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, pertanto non si applica l'art. 144 della Legge.

RC.12 Soggetti esclusi dalla garanzia

La garanzia R.C. Auto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro, salvo le ipotesi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento diretto di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e del relativo regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura.

Limitatamente ai danni alle cose, sono **esclusi dalle garanzie i seguenti soggetti**:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento.
- ove l'assicurato sia una Società, i Soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b);
- i trasportati a bordo del veicolo per quanto attiene i danni alle loro cose trasportate che non siano effetti personali rientranti nel danno alla persona e salva l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, prevista dagli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal regolamento D.P.R. n. 254/06 e nei limiti e per gli effetti della stessa procedura, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato che si trovi ad essere trasportato.

GARANZIA INCENDIO (I)

Che cosa posso assicurare

I.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Incendio si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

I.2 Rischi Assicurati

La garanzia Incendio copre i danni conseguenti a:

- incendio;
- esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore;
- scoppio del relativo serbatoio;
- azione del fulmine

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

La garanzia Incendio copre anche i danni:

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di **€ 300.000,00** delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio del veicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio del veicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

Sono esclusi i danni:

- derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi;
- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- risarcibili con la garanzia RCA, anche se non prestata da SARA.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00** per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono **esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.**

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00** per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza come previsto dall'art.NG.4. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

I.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, eventi socio-politici, dolo di terzi, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio;
- f) concernenti bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo.

I.4 Estensione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA FURTO E RAPINA (F)

Che cosa posso assicurare

F.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Furto e Rapina si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

F.2 Rischi Assicurati

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di furto e rapina, compresi i danni materiali e diretti causati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati sia al veicolo, sia agli accessori di serie (cioè inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato) stabilmente fissati all'interno del veicolo, sia agli accessori non di serie **a condizione che siano saldamente fissati all'interno del veicolo e che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.**

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo e degli eventuali optional indicato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autocarro assicurato per il furto di bagagli ed ogni altro indumento ed oggetto personale che si trovi a bordo del veicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 200** per ciascun sinistro, oppure con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

Condizioni particolari per veicoli dotati di sistema di radiolocalizzazione satellitare. Qualora il veicolo assicurato sia equipaggiato con sistema di radiolocalizzazione satellitare convenzionato con SARA, e la presenza di tale sistema sul veicolo sia indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), a parziale deroga delle condizioni riportate negli articoli da IF.2 a IF.6 troveranno applicazione le seguenti norme contrattuali:

- a) il Contraente, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere installato sul veicolo il sistema di radiolocalizzazione indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), o in alternativa dichiara di impegnarsi ad installarlo entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto, autorizzando SARA a richiedere al

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

gestore del servizio di radiolocalizzazione conferma dell'avvenuta installazione e del funzionamento del sistema, nonché della vigenza del contratto di Servizio al momento di un eventuale sinistro, e riconoscendo valide nei confronti di SARA le risultanze del gestore;

b) al contratto vengono applicate le speciali condizioni di premio previste dalla tariffa per gli autoveicoli equipaggiati con i sistemi sopra indicati;

c) la garanzia è prestata senza scoperto in caso di danno totale;

d) in caso di danno parziale la garanzia è prestata con uno scoperto pari al 2% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro;

e) se al momento del sinistro il sistema di radiolocalizzazione non è installato o non è funzionante (fatto salvo quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo per i primi 10 giorni di effetto dl contratto), la garanzia è prestata con lo scoperto del 25%.

Nel caso in cui il Contraente non provveda, come da condizioni, all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare si procederà all'addebito della differenza tra il premio Furto pagato dal Contraente e quello per il medesimo rischio che la tariffa prevede in assenza di tale sistema.

In assenza del pagamento della differenza di premio di cui al capoverso precedente, fino alle ore 24,00 del giorno di detto pagamento, qualora si verifichi un sinistro troveranno applicazione le condizioni riportate nel presente articolo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

F.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) concernenti: apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo; accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione; bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo del veicolo;
- f) verificatisi quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

F.4 Scoperto e minimo di scoperto

La garanzia Furto e Rapina è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 290/SV).

Relativamente alle apparecchiature, quali audio-fono-visivi e navigatori satellitari, saldamente fissate all'interno del veicolo, l'importo indennizzabile al lordo dello scoperto non potrà superare il 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

F.5 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento del veicolo rubato hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA, che ha facoltà di procedere al recupero del veicolo, e di collaborare con essa per il recupero.

I costi del recupero, effettuato sia da SARA sia dall'Assicurato, sono a carico di SARA, fermo che il complesso degli indennizzi non può superare l'importo del valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso del veicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto, nei limiti del valore commerciale del veicolo.

F.6 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue. Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA EVENTI SPECIALI (ES)

Che cosa posso assicurare

ES.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Eventi Speciali si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

ES.2 Rischi Assicurati

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
 - b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno non provocati dal peso del veicolo;
 - c) atti dolosi di terzi o di vandalismo;
 - d) grandine.
- G Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo indicato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

ES.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) conseguenti a furto e rapina;
- e) conseguenti a sinistri stradali.

ES.4 Scoperto e limite di indennizzo

La garanzia è prestata con lo scoperto e il minimo di scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV).

Qualora la riparazione del danno sia effettuata presso una carrozzeria convenzionata con la Compagnia (circuito "Sara OK") il minimo di scoperto previsto in polizza è ridotto del 50%.

Per il solo caso di danno da evento grandine, limitatamente agli Autocarri e Autocaravan fino a 35 quintali, e Motocarri, se la riparazione viene effettuata presso un centro specializzato convenzionato con la Compagnia (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia) la garanzia è prestata senza applicazione dello scoperto e minimo di scoperto previsti in polizza.

ES.5 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA KASKO (KA)

Che cosa posso assicurare

KA.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Kasko si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire i danni materiali e diretti presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito l'autoveicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

KA.2 Rischi Assicurati

SARA si obbliga ad indennizzare il Proprietario per i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli a motore identificati e targati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - collisione con veicoli;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada.

purché l'evento sia assicurato nella forma prescelta dal Contraente, indicata sulla scheda di polizza (mod. 290/SV).

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore del veicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa.

Conseguentemente, in caso di sinistro, **la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto** per ogni sinistro. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

KA.3 Forme di garanzia

L'assicurazione è prestata con una delle seguenti modalità, indicate sulla scheda di polizza (mod. 290/SV):

- **Kasko Collisione:** è operante la sola garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.2;
- **Kasko Completa:** sono operanti sia la garanzia per collisione con veicolo identificato di cui alla lettera a) dell'art. KA.2, sia le garanzie per urto, ribaltamento, collisione ed uscita di strada di cui alla lettera b) del medesimo articolo;

KA.4 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- g) subiti dal veicolo in occasione di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) conseguenti a furto, rapina e incendio;
- j) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. KA.1;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato;
- l) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- m) da Collisione art. KA.2a, in caso di mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente;
- n) conseguenti a manovre a spinta a mano o a circolazione "fuoristrada".

KA.5 Scoperto e franchigia

Le garanzie Kasko sono prestate con la franchigia, lo scoperto e il minimo di scoperto indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/SV).

KA.6 Limitazione alla rivalsa

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

KA.7 Estinzione dell'assicurazione in caso di sinistro totale

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale del veicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

GARANZIA CRISTALLI (CR)

Che cosa posso assicurare

CR.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Cristalli si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire le spese sostenute presenti nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti dal veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

CR.2 Rischi Assicurati

SARA rimborsa, fino alla concorrenza per ogni annualità assicurativa del massimale indicato sulla scheda di polizza (mod. 290/SV) le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli del veicolo (frontali e laterali) a seguito di loro rottura accidentale.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

CR.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- k) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

CR.3 Scoperto e minimo di scoperto

La garanzia è prestata **senza applicazione di scoperto nel solo caso in cui il cristallo venga riparato o sostituito** presso un centro specializzato convenzionato SARA (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet www.sara.it). Altrimenti si applicherà:

- uno **scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 in caso di intervento (sia riparazione sia sostituzione) in un centro NON convenzionato.**

GARANZIA GLOBALE COMPLEMENTARI (GC)

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Che cosa posso assicurare

GC.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Globale Complementari si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subito dal veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

GC.2 Rischi Assicurati

GC.2.1 Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale per ogni annualità assicurativa di € 500,00, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- la **documentazione** necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- il **parcheggio** e/o la custodia del veicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- la **reimmatricolazione** del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- la quota parte della **tassa di possesso** effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. del veicolo stesso;
- la **demolizione** e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo;
- l'**immatricolazione** di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro;
- per i veicoli muniti di **SaraKit** (apparato di radiolocalizzazione satellitare concesso all'Assicurato in comodato d'uso gratuito da fornitore convenzionato con SARA), il rimborso al fornitore dell'importo previsto dal contratto di comodato per il caso di mancata restituzione dell'apparato, qualora l'apparato medesimo sia andato distrutto a seguito di incidente stradale, incendio o altro evento indennizzabile a termini della presente assicurazione;
- nel caso di **smarrimento o sottrazione delle chiavi** delle serrature, la sostituzione con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi stesse, nonché per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

GC.2.2 Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida del veicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

GC.2.3 Indennità Autoscuola

Qualora dalla patente del Conducente del veicolo assicurato vengano decurtati dei punti quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza, SARA rimborserà fino alla concorrenza di € 300,00 per ogni periodo di assicurazione le spese documentate sostenute per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per il recupero dei punti, nei limiti stabiliti dalla legge.

L'assicurazione è operante esclusivamente nel caso in cui il numero di punti patente residuo del Contraente sia divenuto, a seguito della comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pari o inferiore a dieci punti patente.

GC.2.4 Ripristino dotazioni di sicurezza

SARA rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00** per ogni periodo di assicurazione, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza quali airbag, dispositivi antincendio e pretensionatori delle cinture di sicurezza, a seguito di loro attivazione accidentale oppure disastro stradale con responsabilità del veicolo assicurato, **esclusi i fatti derivanti dalla normale usura**.

In caso di sinistro stradale con responsabilità parziale, la somma tra l'indennizzo previsto dalla presente garanzia ed il risarcimento derivante dalla garanzia RCA per i danni subiti dai sistemi di sicurezza non potrà superare l'importo delle spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino di dotazioni di sicurezza.

GC.2.5 Fauna selvatica

SARA rimborsa, **nei limiti del massimale di € 5.000 per anno assicurativo**, le spese documentate per la riparazione del veicolo a seguito di collisione con animali selvatici o randagi, purché il fatto sia comprovato da verbale delle Autorità intervenute. La garanzia è prestata con lo **scoperto del 10% con il minimo di € 500,00**.

GC. 2.6 Danni da veicoli non assicurati

SARA rimborsa i danni subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. fino alla concorrenza di € 5.000,00 per periodo di assicurazione e in ogni caso non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, purché il fatto sia stato regolarmente verbalizzato dalle autorità intervenute sul luogo del sinistro.

In tale condizione SARA si avvarrà del diritto di surrogazione sancito dall'art.1916 del C.C., per recuperare dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici le somme liquidate all'Assicurato, salvo parere contrario di Consap.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

GC.3 Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;**
- verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- f) causati da dolo di terzi;
- g) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- h) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- i) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- j) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- k) conseguenti a deterioramento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.

GARANZIA INFORTUNI (IC)

Che cosa posso assicurare

IC.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA con la garanzia Infortuni si obbliga, nei confronti del Proprietario, a coprire quanto riportato nella sezione "contro quali danni posso assicurarmi" subiti a seguito di utilizzo del veicolo indicato in polizza.

Contro quali danni posso assicurarmi

IC.2 Rischi Assicurati

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso del Contraente o del Proprietario alla guida del veicolo indicato in polizza (mod. 290/SV).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. L'Assicurazione, nei limiti sopra indicati, comprende anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

IC.3 Infortuni determinati da calamità naturali

A parziale deroga dell'Art. 1912 del Codice Civile, e nei limiti indicati dall'art. IC.2, l'assicurazione è estesa agli infortuni determinati da movimenti tellurici.

Sono compresi nell'assicurazione anche gli infortuni determinati da eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni.

Resta convenuto però che in caso di movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione od inondazione, che colpisca più assicurati con la Società, l'esborso massimo di quest'ultima non potrà comunque superare la somma di € 2.600.000 per tutti gli indennizzi.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre tra il detto limite ed il totale delle somme assicurate.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

IC.4 Casi Assicurati

IC.4.1 Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente. Qualora a seguito di infortunio il corpo dell'assicurato non venga ritrovato, la Società liquiderà ai beneficiari il capitale previsto per il caso Morte non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso in cui, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto alla restituzione da parte dei beneficiari della somma loro pagata.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

IC.4.2 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente". Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

A) Se l'infortunio ha come conseguenza la invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
B) Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi		
di una falange	1/3 del valore del dito	
dello scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa tra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%	8%
Perdita completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulnare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi		
dell'anca in posizioen favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio - tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio - tarsica con anchilosi della sotto astragalica	15%	
Paralisi completa del nervo:		
sciatico popliteo esterno	15%	
Esiti di frattura di una costa	1%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambidue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
monolaterale	4%	
bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
la milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinitismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.		

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;

- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;

- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

D) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%;

per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

IC.4.3 Indennità' di degenza Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e **per un periodo non superiore a giorni 120**, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

L'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

IC.4.4 Rimborso spese di cura Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - **fino a concorrenza del massimale annuo assicurato** - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante
- b) cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi
- c) rette di degenza
- d) trasporto dell'Assicurato al luogo di cura o di soccorso e da un istituto di cura all'altro
- e) protesi odontoiatriche con l'intesa che le spese per materiale prezioso e leghe speciali impiegate nella protesi sono rimborsabili **fino alla concorrenza della somma assicurata e comunque non oltre Euro 1.100,00** e non sono rimborsabili le spese per la riparazione o la sostituzione di protesi applicate prima dell'infortunio.

Per le prestazioni sopraelencate che non risultino avvenute durante il ricovero in istituto di cura o durante un intervento chirurgico ambulatoriale, il rimborso delle spese viene effettuato **per un periodo massimo di trenta giorni** dalla data dell'infortunio e **per un importo massimo pari all'80% delle spese effettivamente sostenute, il rimanente 20%, con il minimo di euro 75 resta a carico dell'Assicurato**. In caso di infortunio che abbia comportato ricovero in istituto di cura e/o gessatura, fermi i limiti massimi indennizzabili sopra indicati, il rimborso di spese per trattamenti fisioterapici e rieducativi spetta comunque fino al 60° giorno dalla data della dimissione dall'istituto di cura e/o della rimozione della gessatura.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

IC.4.5 Indennità integrativa Operante solo se richiamate sulla scheda di polizza

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di € 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a € 780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

IC.5 Casi e Somme assicurate

La garanzia è prestata per i casi - tra quelli di cui all'art. IC.4 - e le somme indicati sulla scheda di polizza (mod. 290/SV).

IC.6 Persone non assicurabili

Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. e sindromi correlate, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, psicosi in genere, forme maniaco depressive o stati paranoici. La persona cessa di essere assicurata al verificarsi di una o più delle condizioni sopra previste; l'eventuale successivo incasso del premio non costituisce deroga.

La Società rimborserà la parte di premio, al netto di imposta, relativo al periodo di rischio non corso.

IC.7 Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. IC.2, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli diversi da quelli indicati in polizza (mod. 290/S);
- b) dalla guida di qualsiasi veicolo per il quale l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l'Assicurato entro 60 giorni dalla data del sinistro fornisca la prova dell'avvenuto rinnovo;
- c) dalla guida di veicoli in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti. Sono inoltre esclusi gli infortuni avvenuti durante l'effettuazione di "prove libere" -amatoriali e non- all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali ad esempio autodromi, nonché in occasione dell'utilizzo di veicoli a motore in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione di cui D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e sue successive modificazioni;
- d) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) da guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto al precedente art. IC.3;
- g) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi l'apoplessia, gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

IC.8 Franchigia su Invalidità permanente

a) Sulla somma assicurata per Invalidità Permanente non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;

b) Qualora l'invalidità permanente risulti di grado superiore al 10%, non si farà luogo all'applicazione della franchigia di cui al precedente punto a).

IC.9 Rinuncia al diritto di rivalsa

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

GARANZIA TUTELA LEGALE (TL)

Che cosa posso assicurare

TL.1 Rischi assicurati

SARA garantisce, **nei limiti del massimale indicato sulla scheda di polizza** (mod. 290/SV), la Tutela Legale dell'Assicurato, **nei casi appresso indicati**, per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Sono compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, e precisamente:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;**
- le eventuali spese del legale di controparte nel caso di soccombenza o di transazione autorizzata da SARA;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e dei Periti, purché scelti in accordo con SARA;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (previsto dal D.L. n. 28/2002, convertito in legge n. 91/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. **È garantito l'intervento di un unico legale, territorialmente competente, per ogni grado di giudizio.**

TL.2 Determinazione dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a :

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

SARA non assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Contro quali danni posso assicurarmi

TL.3 Casi Assicurati

La Tutela legale è assicurata nei casi assicurativi che seguono:

a) **difesa in procedimenti penali** per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

b) recupero dei danni a persone o cose, subiti **per fatti illeciti extracontrattuali di terzi**, quali gli incidenti stradali.

La copertura opera anche per i danni per i quali è prevista la procedura di risarcimento diretto ai sensi degli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni e dal Regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 254/2006, solo successivamente alla formulazione dell'offerta di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

c) **controversie relative ad obbligazioni**, proprie o di controparte, **nascenti da contratti** riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso **avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo.**

La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.

La prestazione opera a parziale deroga dell'art. TL.5 ESCLUSIONI, lettera m).

d) Sostegno dell'esercizio di pretese al risarcimento dei danni da inadempienze di tipo contrattuale o da fatti illeciti di terzi derivati all'assicurato esclusivamente in conseguenza di **interventi chirurgici effettuati in occasione di ricovero presso Istituti di Cura (Pubblici o Privati) a seguito di infortunio conseguente a incidente stradale.** E' compreso l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno in sede penale a mezzo di costituzione di partecivile.

e) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

TL.4 Garanzie aggiuntive

Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza (mod. 290/SV).

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Ai casi assicurativi elencati nell'art. TL.3 sono aggiunti i seguenti:

f) opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso;

g) ricorso al Prefetto oppure opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale;

h) opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti;

i) ricorso avverso **l'illegittima variazione di punti** comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. TL.8 - Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui al presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

l) atto di pirateria stradale – spese d'investigazione

In caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato che abbia per conseguenza lesioni alla persona, la Società garantisce entro il massimale convenuto:

- l'esercizio dell'azione di **risarcimento danni alla persona subiti dal conducente** del veicolo assicurato nei confronti dell'impresa designata dall'ISVAP per la gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada nei limiti e con le modalità definite dal Titolo XVII della Legge;

- **le spese per un eventuale investigatore** per lo svolgimento di tutte le indagini necessarie all'identificazione del responsabile del fatto. Le indagini avranno termine decorsi **60 (sessanta)** giorni dalla data di accadimento del fatto e la Società terrà a proprio carico le relative spese **sino ad un massimo di € 5.000 per evento.**

m) Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada.

Come e con quali condizioni mi assicuro

TL.5 Esclusioni

Le prestazioni di cui agli art. TL.3 e TL.4 non sono valide:

a) in materia fiscale ed amministrativa;

b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;

d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;

e) per fatti dolosi delle persone assicurate;

f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;

h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;

i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti (art. 186 CdS) e per omissione di fermata e assistenza, in violazione dell'art. 189 comma 1, CdS;

j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI.

k) limitatamente all'art. TL.4 - Garanzie aggiuntive, punti f) e h) per violazioni agli articoli 6, 10, 62, 164, 179 del Codice della Strada;

l) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. TL.4 - Garanzie aggiuntive;

m) in caso di controversie contrattuali con Sara Assicurazioni;

n) se la richiesta di risarcimento danni di cui all'art. TL.3 Casi assicurati, lettera b) avviene prima dell'offerta di risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia RC Auto ai sensi dell'art. 8 del DPR. 254/2006.

TL.6 Assicurati

Le garanzie previste all'art. TL.3 - Casi assicurati - vengono prestate **al Proprietario, al Locatario** in base ad un contratto di noleggio/leasing, al **Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente **deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.**

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge e dei figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

TL.7 Estensione territoriale

L'assicurazione per difesa penale di cui alla lettera a) e quella per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi di cui alla lettera b) dell'art. TL.3 operano per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

L'assicurazione per le controversie contrattuali di cui alla lettera c) dell'art. TL.3 opera inoltre anche per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Regno Unito e Repubblica di Montenegro e nel Liechtenstein.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

TL.8 Insorgenza del caso assicurativo

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per tutte le restanti ipotesi, **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, diprocedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi tre mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza di 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come Unico caso assicurativo:

- vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Garanzia	Scoperto in percentuale	Minimo scoperto o franchigia	Limite di indennizzo
Tutela Legale	Non previsto	Minimo scoperto 100 euro per controversie contrattuali	Spese d'investigazione: € 5.000 per evento.

GARANZIA ASSISTENZA BASE (AS)

PREMESSA

SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia e per la gestione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa esterna ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa, ad erogare le Prestazioni di Assistenza consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito come indicato nell'articolo AS.2 Rischi assicurati.

Per Assicurato si intende il proprietario regolarmente abilitato all'uso del Veicolo o conducente autorizzato dallo stesso, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.

I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Contro quali danni posso assicurarmi

AS.2 Rischi assicurati

AS.2.1 Soccorso Stradale

In caso di **Guasto, Incidente o Eventi Atmosferici purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa:

1. provvede ad inviare sul posto personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco senza alcun esborso da parte dell'Assicurato., salvo i costi **o relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo che l'Assicurato provvede a regolare direttamente al personale intervenuto; la garanzia opera anche In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita purché non si tratti di Veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria)**
2. provvede ad inviare un carroattrezzi, qualora la Struttura organizzativa ritenga, sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato, che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla. Il carroattrezzi provvederà a trasportare il Veicolo, in alternativa:

1. **dal luogo del fermo**, fino al più vicino Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa
2. dal luogo del fermo, fino alla più vicina officina attrezzata per la riparazione
3. dal luogo del fermo fino ad una Carrozzeria o Centro specializzato convenzionati con Sara Assicurazioni **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo**
4. fino ad altra destinazione indicata dall'Assicurato, **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo.**

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato appena possibile. **Si intende esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.**

La Società terrà a proprio carico:

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

- i costi relativi al trasporto del Veicolo alle destinazioni indicate ai punti 1 e 2;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo alla destinazione indicata al punto 3 e al punto 4 **il conteggio dell'eventuale eccedenza chilometrica verrà effettuato a partire dal luogo di fermo e tiene conto anche del percorso che il mezzo di soccorso dovrà fare per tornare al luogo di fermo; il costo sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto **fino ad un massimo di tre giorni; le spese di posteggio successive al terzo giorno saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)

L'Assicurato e gli eventuali trasportati saranno messi nella condizione di raggiungere il luogo di destinazione del veicolo con il mezzo che la Struttura Organizzativa riterrà più idoneo

La presente Prestazione di Assistenza opera anche in caso di:

1. foratura di uno o più pneumatici
2. rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero")
3. recupero in un box o in un garage sotterraneo o multipiano.

Per i casi indicati ai punti 2 e 3, qualora sia necessario **l'intervento di mezzi speciali** (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) la Società, tramite la Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un **massimo di € 300 per sinistro evento**.

All'estero il costo massimo per le operazioni di Soccorso stradale a carico della Società è di :

- **€ 183,00 per i veicoli fino a 25 quintali;**
- **€ 270,00 per i veicoli da 25,01 a 35,00 quintali.**

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore documentata (come ad esempio verbale delle forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza intervenuti, certificato di pronto soccorso), **il costo massimo** per le operazioni di soccorso stradale a carico della Società è di:

- **€ 127,00 per i veicoli fino a 25 quintali;**
- **€ 187,00 per i veicoli da 25,01 a 35,00 quintali.**

Ogni eventuale eccedenza sarà a carico dell'Assicurato che la regolerà direttamente con il fornitore estero intervenuto.

AS.2.2 Montaggio e smontaggio catene da neve per soggetti portatori di handicap

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.2.3 Auto sostitutiva per Guasto, Incidente o Eventi Atmosferici

In caso di **Guasto, Incidente o Eventi Atmosferici** e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino, come indicato al precedente punto AS.2.1 compreso anche il caso di forza maggiore documentata,
- b. il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno **8 ore di manodopera**, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina presso cui il Veicolo è stato trasportato; la certificazione delle ore di manodopera deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. **Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.**

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva, a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e **comunque non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260.**

L'Auto Sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste; la società di noleggio può richiedere un deposito cauzionale che deve essere direttamente prelevato dall'Assicurato. A tale scopo egli dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- l'auto sostitutiva per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260.**
- le coperture assicurative obbligatorie di legge.
- la restituzione dell'autovettura in Italia ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale l'autovettura è stata consegnata all'assicurato; all'estero, la riconsegna dell'auto sostitutiva dovrà avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata
- le dotazioni di cui l'autovettura deve disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, tra le quali, a titolo esemplificativo, **le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie**, le spese relative a carburante, pedaggi, traghetti, dotazioni specifiche richieste dall'assicurato come seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci. L'eventuale costo relativo al prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

AS.2.4 Rientro passeggeri o proseguimento viaggio

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** avvenuto in Viaggio, (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, certificate dal Centro Convenzionato o dall'officina presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad erogare, a scelta dell'Assicurato, una delle seguenti Prestazioni di Assistenza tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica) proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica).
- In tali casi, eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'assicurato e da eventuali passeggeri devono essere consegnati alla Società.

La presente prestazione è operante solo nel caso in cui sia stato effettuato il Soccorso stradale ai sensi dell'Art. 2.1 ed è alternativa alla prestazione "Auto sostitutiva per Guasto o Incidente".

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.5 Spese albergo

Qualora, a seguito di **Guasto o Incidente** stradale avvenuto in Viaggio (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo, debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, se già non rientranti nel programma di Viaggio originario.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di €350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.6 Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Qualora, a seguito di **Soccorso Stradale** venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese d'Albergo, la Società, tramite la Struttura organizzativa, potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.7 Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano

A seguito di Soccorso Stradale per **Incidente**, verificatosi **entro 50 km di distanza calcolati in andata e ritorno dal confine italiano**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rimpatrio del Veicolo.

Il Veicolo sarà rimpatriato e ricoverato presso il riparatore indicato dall'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro comprensivi di eventuali spese di posteggio del Veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i rimorchi in genere;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di Incendio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- per i danni causati da eventi atmosferici di eccezionale intensità (inondazioni, frane, trombe d'aria, uragani), qualificati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità competenti o, in assenza di dichiarazione ufficiale, che presentino caratteristiche di intensità paragonabili a una calamità naturale;
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Associazione all'ACI

La Garanzia Assistenza viene venduta in abbinamento alla tessera FacileSarà. Il Contraente, quindi, con la corresponsione della quota associativa acquisisce la qualifica di socio ACI. L'abbinamento non è previsto solamente qualora il contraente possieda già una Tessera FacileSarà Tessera ACI (Gold, Sistema o Vintage) in corso di validità al momento di sottoscrizione della presente polizza.

La Tessera FacileSarà, come specificato nel regolamento associativo disponibile sul sito www.aci.it, da diritto a:

pagamento del bollo on line a zero commissioni attraverso l'area soci del sito www.aci.it;

- accesso al circuito internazionale "Show your Card!";
- accesso alla scontistica e alle convenzioni ACI;
- partecipazione all'Assemblea dell'Automobile Club di appartenenza e in tale ambito all'esercizio del diritto di voto;

ACI provvederà ad inviare direttamente al Contraente la tessera, la quale avrà durata annuale.

Per l'attribuzione della qualità di socio ACI, e ai fini del rilascio della relativa tessera, SARA trasmetterà ad ACI i dati anagrafici ed il numero di Polizza del Contraente. Ai sensi della normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR") SARA e ACI si pongono nei confronti del Contraente quali autonomi titolari ciascuno con riferimento alle proprie finalità del trattamento. In merito al trattamento di dati effettuato da SARA e alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato, si richiama l'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/03.

La tessera ACI acquistata in abbinamento alla garanzia Assistenza ha il costo indicato nella scheda di polizza. L'incasso del predetto importo verrà fatto da SARA in nome e per conto di ACI

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti			
Sezione Assistenza			
Garanzia	Scoperto %	Minimo di scoperto /Franchigia (€)	Limite di indennizzo
Depannage	==	==	
Soccorso stradale	==	==	25 km se la destinazione è un Centro/Carrozzeria convenzionata con Sara oppure è scelta dall'Assicurato
Soccorso per foratura	==	==	==
Recupero fuoristrada, box, garage	==	==	€ 300 per sinistro
Depannage batteria scarica	==	==	==
Montaggio e smontaggio catene da neve per portatori di handicap	==	==	==
Auto in sostituzione per Guasto, Incidente o Eventi Atmosferici	==	==	fino a 6 giorni con 8 ore di manodopera
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Spese d'albergo	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	==	==	€ 50 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo

GARANZIA ASSISTENZA PLUS (AS)

PREMESSA
SARA per l'erogazione delle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia e per la gestione dei Sinistri si avvale della Struttura Organizzativa esterna ACI GLOBAL SERVIZI SpA con sede sociale in Roma – via Stanislao Cannizzaro n. 83/a – e sede secondaria in Milano – via Montalbino 3/5.
In caso di Sinistro l'Assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvederà all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza.

Che cosa posso assicurare

AS.1 Oggetto dell'assicurazione

SARA provvede, per il tramite della Struttura Organizzativa, ad erogare le Prestazioni di Assistenza consistenti in aiuto tempestivo fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito come indicato nell'articolo AS 2 Rischi assicurati.
Per Assicurato si intende il proprietario regolarmente abilitato all'uso del Veicolo o conducente autorizzato dallo stesso, nonché i trasportati che si trovano a bordo del Veicolo stesso, limitatamente al numero di posti indicati sulla carta di circolazione.
I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

AS.2 Rischi assicurati

AS.2.1 Soccorso Stradale

In caso di **Guasto, Incidente, Incendio, Eventi Atmosferici o Furto purché il Veicolo si trovi su strade aperte al traffico raggiungibili dal mezzo di soccorso**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa:

1. provvede ad inviare sul posto personale idoneo dotato dell'attrezzatura necessaria per effettuare le riparazioni eseguibili in loco senza alcun esborso da parte dell'Assicurato., salvo i costi **o relativi ai pezzi di ricambio, al carburante e ai materiali di consumo che l'Assicurato provvede a regolare direttamente al personale intervenuto; la garanzia opera anche In caso di batteria del Veicolo scarica o esaurita purché non si tratti di Veicoli elettrici** con alimentazione di tipo elettrico (a batteria)
2. provvede ad inviare un carroattrezzi, qualora la Struttura organizzativa ritenga, sulla base di quanto comunicato dall'Assicurato, che non sia possibile effettuare la riparazione sul posto, ovvero qualora il mezzo di soccorso intervenuto non sia riuscito ad effettuarla. Il carroattrezzi provvederà a trasportare il Veicolo, in alternativa:
1. **dal luogo del fermo**, fino al più vicino Centro Convenzionato con la Struttura Organizzativa
2. dal luogo del fermo, fino alla più vicina officina ragionevolmente attrezzata per la riparazione
3. dal luogo del fermo fino ad una Carrozzeria o Centro specializzato convenzionati con Sara Assicurazioni **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo;**
4. fino ad altra destinazione indicata dall'Assicurato, **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo;**
5. in caso di **Incendio**, dal luogo del fermo fino al centro di raccolta più vicino autorizzato al trattamento di veicoli incendiati **purché entro il limite di 25 km dal luogo del fermo**. La prestazione di soccorso stradale è limitata esclusivamente al **trasporto del relitto** e non solleva l'Assicurato dagli obblighi previsti dalla normativa ambientale vigente in merito alla classificazione, gestione e smaltimento di un veicolo incendiato. **Tutti i costi e le procedure non rientranti nel trasporto del relitto sono a carico dell'Assicurato, compresi i costi di messa in sicurezza, demolizione e gestione documentale previsti dalla normativa ambientale. Restano esclusi dal presente intervento di soccorso** tutti gli altri costi, adempimenti e responsabilità connessi alla gestione del relitto o alle prescrizioni normative in materia di rifiuti pericolosi o non pericolosi, che rimangono a carico dell'Assicurato in ottemperanza al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

In caso di chiusura del centro di destinazione (ore notturne, giorni festivi) il Veicolo sarà portato in giacenza presso il più vicino deposito convenzionato con la Struttura Organizzativa ed il trasporto sarà completato appena possibile. **Si intende esclusa ogni responsabilità della Società per la custodia del Veicolo.**

La Società terrà a proprio carico:

- i costi relativi al trasporto del Veicolo alle destinazioni indicate ai punti 1 e 2;
- i costi relativi ai primi 25 km per il trasporto del Veicolo alla destinazione indicata al punto 3 al punto 4 e al punto 5; **il conteggio dell'eventuale eccedenza chilometrica verrà effettuato a partire dal luogo di fermo e tiene conto anche del percorso che il mezzo di soccorso dovrà fare per tornare al luogo di fermo; il costo sarà regolato direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore** (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)
- il costo del trasporto e della custodia del Veicolo dal momento del ricovero in deposito al completamento del trasporto **fino ad un massimo di tre giorni; le spese di posteggio successive al terzo giorno saranno regolate direttamente con il fornitore intervenuto secondo le tariffe indicate nel Tariffario Nazionale ACI – Soci in vigore (disponibile per consultazione sul sito www.aci.it)**

L'Assicurato e gli eventuali trasportati saranno messi nella condizione di raggiungere il luogo di destinazione del veicolo con il mezzo che la Struttura Organizzativa riterrà più idoneo

La presente Prestazione di Assistenza opera anche in caso di:

1. foratura di uno o più pneumatici
2. rimessa su strada del Veicolo che sia finito fuori dalla sede stradale (cd. "Recupero")
3. recupero in un box o in un garage sotterraneo o multipiano.

Per i casi indicati ai punti 2 e 3, qualora sia necessario **l'intervento di mezzi speciali** (veicolo di soccorso con massa complessiva superiore a 12.000 Kg) la Società, tramite la Struttura Organizzativa, tiene a proprio carico la spesa di Recupero fino ad un **massimo di € 300 per sinistro evento**.

All'estero il costo massimo per le operazioni di Soccorso stradale a carico della Società è di

- **€ 215,00 per i veicoli fino a 25,00 quintali;**
- **€ 320,00 per i veicoli da 25,01 a 35 quintali.**

In Italia, qualora l'Assicurato (vedi art. Obblighi in caso di sinistro) non abbia potuto mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore documentata (come ad esempio verbale delle forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza intervenuti, certificato di pronto soccorso), **il costo massimo** per le operazioni di soccorso stradale a carico della Società è di:

- **€ 127,00 per i veicoli fino a 25,00 quintali;**
- **€ 215,00 per i veicoli da 25,01 a 35 quintali.**

Ogni eventuale eccedenza sarà a carico dell'Assicurato che la regolerà direttamente con il fornitore estero intervenuto.

AS.2.2 Montaggio e smontaggio catene da neve per soggetti portatori di handicap

Qualora le condizioni ambientali e climatiche lo rendano necessario e il Conducente/Proprietario faccia richiesta di Assistenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà, senza alcun esborso da parte dell'Assicurato, all'invio di un proprio incaricato che provvederà al montaggio o allo smontaggio delle catene da neve in dotazione al Veicolo assicurato.

AS.2.3 Auto sostitutiva per Guasto, Incidente, Incendio o Eventi Atmosferici

In caso di **Guasto, Incidente, Incendio o Eventi Atmosferici** e qualora:

- a. sia stata erogata la prestazione Soccorso Stradale con traino, come indicato al precedente di cui al punto AS.2.1 compreso anche il caso di forza maggiore documentata,
- b. il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno **6 ore di manodopera**, da effettuarsi presso il Centro Convenzionato o l'officina presso cui il Veicolo è stato trasportato; la certificazione delle ore di manodopera deve essere effettuata a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire. **Resta a carico dell'Assicurato l'eventuale costo per ottenere l'ordine/foglio di lavoro.**

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, per il periodo corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260.**

L'Auto Sostitutiva è messa a disposizione:

- tramite le società di autonoleggio convenzionate di cui si avvale la Struttura Organizzativa;
- secondo le disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste (sarà richiesto all'Assicurato un deposito cauzionale e quest'ultimo dovrà esibire una carta di credito in corso di validità tra quelle accettate dalla società di autonoleggio);
- presso le stazioni di noleggio di dette società e secondo gli orari di apertura delle stesse.

La Società tiene a proprio carico i costi per:

- l'auto sostitutiva per un periodo strettamente corrispondente alla durata della riparazione e comunque **non superiore a 6 giorni di calendario ed entro il limite massimo di € 260**
- le coperture assicurative obbligatorie di legge obbligatorie.
- la restituzione dell'autovettura in Italia ad un punto di noleggio diverso da quello presso il quale l'autovettura è stata consegnata all'assicurato; la riconsegna dell'auto sostitutiva all'estero dovrà comunque avvenire a cura dell'Assicurato nella stessa stazione di noleggio in cui è stata prelevata
- le dotazioni di cui l'autovettura deve disporre per circolare in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Sono a carico dell'assicurato tutte le altre spese, tra le quali, a titolo esemplificativo, le spese relative alle coperture assicurative facoltative diverse da quelle sopra indicate, le eventuali franchigie, le spese relative a carburante, pedaggi, traghetti, dotazioni specifiche richieste dall'assicurato come seggiolini per il trasporto di bambini, portabici, portasci. L'eventuale costo relativo al prolungamento del contratto di noleggio oltre i limiti previsti resta a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente con il fornitore del noleggio.

Qualora l'evento accada in giorni prefestivi, festivi o in orario notturno e l'officina/carrozzeria dove viene ricoverato il Veicolo non sia in grado di compilare l'ordine/foglio di lavoro attestante le ore di manodopera necessarie per la riparazione, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa per ottenere l'autorizzazione ad usufruire della suddetta prestazione a pagamento, salvo poi richiedere successivamente il rimborso a titolo di Indennizzo della stessa qualora sussistano le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) del presente articolo.

Nel caso in cui l'Assicurato decida di effettuare operazioni di manutenzione periodica (tagliandi) e/o ordinaria durante il periodo in cui vengono effettuate le necessarie riparazioni al Veicolo, i tempi di effettuazione di tali operazioni non sono comunque cumulabili con quelli relativi all'evento che ha generato la riparazione stessa.

L'Assicurato, su richiesta della Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione, entro 24 ore successive alla richiesta dell'Auto sostitutiva, attestante l'effettiva esistenza delle condizioni previste dalla prestazione di Assistenza.

AS.2.4 Auto sostitutiva per Furto totale

In caso di Furto totale del Veicolo, avvenuto in Italia, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione dell'Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, un'autovettura sostitutiva a chilometraggio illimitato, di cilindrata compresa tra 1.100 e 1.300 cc, **fino ad un massimo di 30 giorni di calendario.**

In caso di ritrovamento del Veicolo, l'Auto Sostitutiva rimane a disposizione dell'Assicurato fino al giorno in cui, disposto il dissequestro amministrativo, verrà ripristinata la funzionalità del Veicolo e comunque non oltre il limite sopraindicato.

L'Assicurato, per poter usufruire della Prestazione, deve far pervenire alla Struttura Organizzativa copia della denuncia di Furto presentata agli organi di polizia competenti e del verbale di dissequestro.

La presente prestazione non si applica in caso di Sinistro dovuto a tentato furto e furto parziale.

AS.2.5 Rientro passeggeri o proseguimento del Viaggio

Qualora, a seguito di **Guasto, Incidente, o Furto** avvenuto in Viaggio, il Veicolo debba restare immobilizzato per la riparazione per oltre 24 ore, certificate su conforme comunicazione fatta alla Struttura Organizzativa dal Centro Convenzionato o dall'officina presso cui è stato ricoverato il Veicolo, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad erogare una delle seguenti Prestazioni di Assistenza a scelta dell'Assicurato, tenendo i relativi costi a proprio carico:

- rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), oppure
- proseguimento del Viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o, se il viaggio supera le 6 ore, in aereo (classe economica).

In tali casi, eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dall'assicurato e da eventuali passeggeri devono essere consegnati alla Società.

La presente prestazione è operante solo nel caso in cui sia stato effettuato il Soccorso stradale ai sensi dell'Art. 2.1 ed è alternativa alle prestazioni "Auto sostitutiva per Guasto o Incidente" o "Auto sostitutiva per Furto totale"

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.6 Recupero del veicolo

In caso di:

- **Guasto, incidente, o Furto parziale avvenuti in Viaggio in Italia** per i quali fosse necessario un **fermo per la riparazione superiore alle 40 ore** certificate a mezzo di ordine/foglio di lavoro su carta intestata del Centro Convenzionato o dell'officina che eseguirà le riparazioni con l'indicazione delle ore di manodopera necessarie secondo i tempi della casa costruttrice e il dettaglio dei lavori da eseguire;
- **Furto con ritrovamento** del Veicolo al di fuori della provincia di Residenza, purché sia in grado di circolare;

la Società, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto ferroviario (1° classe) o, se il Viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica), per recuperare il Veicolo riparato o ritrovato.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

AS.2.7 Auto a casa dall'estero

In caso di **Guasto, Incidente** o ritrovamento dopo **Furto avvenuto all'estero**, in conseguenza del quale sia stato effettuato in favore del Veicolo un Soccorso stradale come previsto all'art. AS.2.1, **qualora il Veicolo necessiti di una riparazione di almeno 40 Ore di Manodopera** certificata come previsto all'art AS.2.3, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, predisporrà il recupero del Veicolo, purché non riparato, ed il suo trasporto fino ad un'officina/carrozzeria indicata dall'Assicurato situata nella località di Residenza dello stesso, ricorrendo a mezzi dei fornitori convenzionati. Qualora l'Assicurato chiedesse di effettuare il trasporto presso una località diversa, rimarrà a suo carico l'ulteriore spesa.

La presente Prestazione è fornita fino alla concorrenza massima di € 900 per sinistro e per anno assicurativo.

Qualora a seguito di Incidente stradale il valore commerciale residuo del Veicolo, come rilevabile in base alla quotazione del listino QUATTORRUOTE (infocar) riferita al mese di accadimento dell'evento, risultasse inferiore al costo necessario ad effettuare la prestazione di trasporto di cui al presente articolo secondo il preventivo fatto dalla Struttura Organizzativa, quest'ultima provvederà, d'accordo con l'Assicurato, a curare l'esecuzione delle **operazioni di demolizione tenendo le relative spese a proprio carico entro un massimale di € 300.**

In alternativa, la Società si riserva il diritto di corrispondere, tramite la Struttura Organizzativa, un Indennizzo forfetario nella misura di € 300.

AS.2.8 Spese d'albergo

Qualora, a seguito di **Guasto, Incidente stradale o Furto avvenuto in Viaggio** (per le loro definizioni si rimanda al glossario) il Veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato entro lo stesso giorno dell'evento, e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Società, tramite la Struttura Organizzativa provvede alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri in un albergo del luogo tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, se già non rientranti nel programma di Viaggio originario..

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di €350,00 per Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.9 Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo

Qualora, a seguito di **Soccorso Stradale** venga predisposta l'organizzazione delle Prestazioni Auto sostitutiva o Spese d'Albergo, la Società, tramite la Struttura organizzativa, potrà altresì organizzare il trasporto in taxi dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri dal luogo del fermo del Veicolo fino all'hotel o al luogo dove verrà presa in consegna l'Auto Sostitutiva.

La Società terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo

AS.2.10 Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano

A seguito di Soccorso Stradale per **Incidente**, occorso **entro 50 km di distanza calcolati in andata e ritorno dal confine italiano**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il rimpatrio del Veicolo.

Il Veicolo sarà rimpatriato e ricoverato presso il riparatore indicato dall'Assicurato.

La Società terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di € 300,00 per Sinistro comprensivi di eventuali spese di posteggio del Veicolo.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.11 Assistenza telefonica compilazione modello CAI

Qualora il Veicolo assicurato rimanga coinvolto in un Incidente, l'Assicurato che avesse la necessità di avere delle informazioni sulla compilazione del modello di Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per ottenere assistenza telefonica contestuale riguardo alle informazioni sulla modalità di corretta compilazione del modello CAI:

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri né indicazioni sulla dinamica dell'incidente stesso.

AS.2.12 Gestione scadenze

Il Contraente potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa per attivare il servizio di notifica promemoria scadenze relative ad adempimenti connessi alla gestione in sicurezza e alla conformità alle norme sulla circolazione del Veicolo (ad es. scadenza bollo auto, revisione periodica del Veicolo, rinnovo permessi di circolazione, etc.).

L'Assicurato potrà specificare fino a 5 eventi che dovrà trasmettere ai recapiti della Struttura Organizzativa indicati in polizza tramite posta (specificando sulla busta "ACI GLOBAL SERVIZI AREA PERSONA - Gestione Scadenze"), fax (02-66100944) o e-mail (area.san-pers@aciglobalservizi.it) specificando le scadenze, i giorni di preavviso, la modalità di preavviso (sms, e-mail, telefono non cellulare), nonché l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali.

Una volta acquisita l'informazione, la Struttura Organizzativa avviserà l'Assicurato della scadenza secondo la tempistica richiesta e con la modalità comunicata.

La Società e la Struttura Organizzativa non sono responsabili del mancato recepimento dell'avviso da parte dell'Assicurato.

La Prestazione viene fornita non oltre il periodo di validità della Polizza del Veicolo.

AS.2.13 Anticipo spese di prima necessità

In caso di **Guasto, Incidente, Furto parziale**, (per le loro definizioni si rimanda al glossario), o ritrovamento dopo il **Furto totale** del Veicolo avvenuto **ad oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato**, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede:

- a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali;
- al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di € 2.500,00** o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.14 Anticipo cauzione penale

Qualora a seguito di **Incidente stradale** avvenuto **all'estero** in cui sia coinvolto il Veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un massimo equivalente in valuta locale di € 5.000,00** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'Assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS. 2.15 Interprete a disposizione

Qualora a seguito di **Incidente stradale** avvenuto **all'estero** in cui sia coinvolto il Veicolo per il quale l'assicurazione è prestata, l'Assicurato sia arrestato o indagato e necessiti dell'Assistenza di un interprete, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede a metterlo a disposizione, assumendo a suo carico i relativi onorari **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 500,00** calcolato al momento del Sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 Ore" relativo al giorno in cui si è verificato il Sinistro.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.

AS.2.16 Consigli Medici Telefonici

Qualora l'Assicurato che si trovi in **Viaggio con il Veicolo** e che a seguito di **Infortunio o Malattia** abbia bisogno di parlare con un medico, per sé o per i propri trasportati, potrà contattare la Struttura Organizzativa per chiedere di consultare un medico.

AS.2.17 Invio Medico Generico

Qualora l'Assicurato che si trovi in **Viaggio in Italia con il Veicolo** e che a seguito di **Infortunio o Malattia** abbia necessità di Assistenza medica, può contattare la Struttura Organizzativa e parlare con il medico di guardia, che deciderà l'eventuale l'invio di un medico generico convenzionato.

In alternativa all'invio del medico e in accordo con l'Assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, può organizzare il suo trasferimento in una struttura medica, mediante autovettura o autoambulanza.

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo

AS.2.18 Rientro Sanitario

Qualora a seguito di **Infortunio occorso in Viaggio, causato da incidente stradale** in cui è coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato o dei passeggeri, siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Società, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di Cura prossimo alla sua Residenza allo scopo di assicurare una cura adeguata alla patologia del paziente,, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, definisce le modalità del rientro e provvede a:

1. ad organizzare il trasporto con il mezzo che i medici ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella
 - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
2. assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico o paramedico

Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico o paramedico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Società

fino ad un massimo di € 15.000 per persona e fino a € 30.000 per Sinistro e per anno assicurativo. Non danno luogo alla fruizione della presente Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato o ai passeggeri di proseguire il viaggio.

La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i passeggeri firmino per le dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che li hanno in cura.

AS.2.19 Rientro Del Convalescente

La Prestazione si eroga nei confronti dell'Assicurato o dei passeggeri convalescenti **dopo un Ricovero in un Istituto di Cura per Infortunio dovuto a Incidente stradale occorso al Veicolo in Viaggio**, qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare con il Veicolo a causa delle sue condizioni di salute.

La Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver contattato il medico curante dell'Istituto di Cura presso il quale l'Assicurato è ricoverato, organizzerà il rientro del convalescente, fino alla sua Residenza con treno (prima classe), o aereo (classe turistica), o traghetto.

La Prestazione è estesa ai trasportati ed è alternativa al Rientro sanitario (art. AS.2.18).

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di € 1.000 per Sinistro e per anno assicurativo

AS. 2.20 Trasferimento in centri specializzati

Qualora l'Assicurato a seguito di **incidente stradale** necessiti di terapie o interventi chirurgici ritenuti dai medici di guardia della Struttura Organizzativa non effettuabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della sua Regione di residenza e i medici stessi, **previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell'Assicurato presso Centri italiani specializzati ubicati fuori dalla Regione di residenza/Centri esteri**, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare il trasferimento dell'Assicurato con il mezzo più idoneo:

- aereo sanitario;
- aereo di linea (in classe economica, eventualmente barellato);
- treno (in prima classe/vagone letto);
- autoambulanza;

tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un massimale complessivo di € 2.500,00 per anno assicurativo.**

AS. 2. 21 Autista a disposizione

Qualora il Conducente del Veicolo assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per Malattia, Infortunio oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri, nei limiti dei posti previsti dalla Carta di circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve.

Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

AS. 2.22 Rientro figli minori di 15 anni

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Qualora l'Assicurato in viaggio non sia in grado di rientrare con il mezzo inizialmente previsto e non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza il viaggio ad un parente dell'Assicurato o ad altra persona designata dall'Assicurato stesso, per raggiungere i figli minori di 15 anni in loco e ricondurli al luogo di domicilio **con un limite massimo complessivo di spesa di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione viene fornita fino ad un massimo di 3 sinistri per anno assicurativo.

AS. 2.23 Rimpatrio - rientro salma alla residenza

Qualora l'assicurato deceda, in seguito ad **incidente stradale** nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, si incarica dell'adempimento di tutte le formalità sul posto e del trasporto fino al luogo di sepoltura in Italia, della salma.

Sono escluse le spese della cerimonia funebre e dell'inumazione.

La presente Prestazione è prestata fino ad un limite massimo complessivo di € 10.000,00.

Come e con quali condizioni operative mi assicuro

AS.3. Esclusioni

L'Assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i rimorchi in genere;
- se il Veicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi;
- nel caso di partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- nel caso di Veicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- nel caso di uso improprio del Veicolo;
- nel caso di immobilizzo del Veicolo determinato da richiami sistematici della casa, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, da interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento;
- nel caso di richieste di rimborso da parte dell'Assicurato per Prestazioni di Assistenza usufruite senza il preventivo consenso della Struttura Organizzativa, fatta eccezione per i casi di Soccorso Stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'Assicurato non riesca a mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per cause di forza maggiore;
- nel caso di danni alle merci trasportate a bordo dei Veicoli o perdite pecuniarie eventualmente conseguenti a un evento;
- nel caso di Infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'Assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso);
- nel caso di eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche;
- per i danni causati da eventi atmosferici di eccezionale intensità (inondazioni, frane, trombe d'aria, uragani), qualificati ufficialmente come calamità naturali dalle autorità competenti o, in assenza di dichiarazione ufficiale, che presentino caratteristiche di intensità paragonabili a una calamità naturale;
- nel caso di Soccorso Stradale a seguito di Incendio, se non sono state espletate tutte le incombenze burocratiche necessarie che consentono all'operatore del mezzo di soccorso di prelevare il relitto e trasportarlo. Restano esclusi tutti i costi e gli adempimenti successivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), inclusi quelli di messa in sicurezza, gestione e smaltimento del veicolo, che rimangono a carico dell'Assicurato.
- nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

SARA non assume responsabilità:

- per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore (quali a titolo esemplificativo: eventi naturali, provvedimenti dell'autorità) verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Sara Assicurazioni si riserva il diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'Assicurato per eventuali addebiti, sanzioni o costi sostenuti derivanti dalla mancata ottemperanza da parte dell'Assicurato agli obblighi previsti dal Testo Unico Ambientale. Qualora l'Assicurato non abbia adempiuto agli obblighi di gestione e smaltimento dei rifiuti derivanti dal veicolo incendiato, secondo quanto previsto dalla normativa ambientale, la Società potrà rivalersi per i relativi importi.

Il diritto alle Prestazioni di Assistenza fornite da SARA decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni di Assistenza, SARA non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni di Assistenza alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

AS.4. Responsabilità – esonero ed esclusioni

Fermo restando quanto indicato al precedente art. AS.2 Obblighi in caso di sinistro con attivazione automatica del SaraKit Techno e art. AS.3 Esclusioni, resta inteso che SARA e la Struttura Organizzativa non potranno essere chiamate a rispondere per interruzioni e limitazioni alle Prestazioni di Assistenza derivanti da:

- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS;
- malfunzionamento della linea telefonica e/o mancanza di copertura della rete GSM/GPRS;
- danni causati al dispositivo elettronico da interventi di soggetti non autorizzati;
- incidenti con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo elettronico;
- mancato intervento delle autorità competenti a seguito di segnalazioni avvenute per mezzo della Struttura Organizzativa.

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e scoperti Sezione Assistenza			
GARANZIA	Scoperto %	Minimo di scoperto /Franchigia (€)	Limite di indennizzo
Depannage	==	==	
Soccorso stradale	==	==	25 km se la destinazione è un Centro/Carrozzeria convenzionato con oppure è scelta dall'Assicurato oppure in caso di Incendio
Soccorso per foratura	==	==	==
Recupero fuoristrada, box, garage	==	==	€ 300
Depannage batteria scarica	==	==	2 volte per anno assicurativo
Auto sostitutiva per Guasto, Incidente, Incendio o Eventi Atmosferici	==	==	fino a 6 giorni con 6 ore di manodopera
Auto sostitutiva per Furto totale	==	==	fino a 30 giorni
Rientro passeggeri o proseguimento del viaggio	==	==	€350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Recupero del Veicolo	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Auto a casa dall'estero	==	==	€900 per sinistro e per anno assicurativo
Spese d'albergo	==	==	€ 350 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Taxi per recarsi all'autonoleggio o in albergo	==	==	€ 50 2 volte per anno assicurativo
Rimpatrio del veicolo in prossimità del confine italiano	==	==	€ 300 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Assistenza telefonica compilazione modello CAI	==	==	==
Gestione scadenze			fino a 5 scadenze
Anticipo spese di prima necessità	==	==	€ 2.500 2 volte per anno assicurativo
Anticipo cauzione penale	==	==	€ 5.000 2 volte per anno assicurativo
Interprete a disposizione	==	==	€ 500 per sinistro 2 volte per anno assicurativo
Consigli medici telefonici	==	==	==
Invio medico generico	==	==	3 volte per anno assicurativo
Rientro Sanitario	==	==	€ 15.000 per persona € 30.000 per anno assicurativo
Rientro del convalescente	==	==	€ 1.000 per persona e per anno
Trasferimento in centri specializzati	==	==	€ 2.500 per anno assicurativo
Autista a disposizione	==	==	==
Rientro figli minori di 15 anni	==	==	€ 500 per sinistro 3 volte per anno assicurativo
Rimpatrio - rientro salma	==	==	€ 10.000

CONDIZIONI RISERVATE AI SOCI ACI

Sulla base degli accordi stipulati tra Automobile Club d'Italia e SARA assicurazioni spa, ai Soci ACI sono riservate le condizioni particolari appresso descritte, fondate sui seguenti presupposti:

- che il proprietario del veicolo sia Socio ACI;
- che la tipologia di tessera sia tra quelle che, in base a tali accordi, dà diritto all'accesso alle agevolazioni (o ad una parte delle agevolazioni) sulla polizza Auto di SARA;
- che il numero della tessera associativa all'Automobile Club d'Italia esibita all'atto della stipula sia memorizzato sul sistema informatico di SARA, che potrà effettuare verifiche presso ACI circa l'esistenza e la durata dell'associazione;
- che il Contraente si impegni a mantenere vigente l'associazione per l'intera durata contrattuale.

Sono fatti salvi eventuali criteri di accesso meno restrittivi, temporaneamente pattuiti tra ACI e SARA nell'ambito di iniziative per l'incremento dell'associazionismo.

Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto

Risparmio Club - Sul premio delle garanzie Furto e Rapina per gli autocaravan è prevista un'agevolazione tariffaria.

Maggiorazione Indennizzi - Sulla garanzia Infortuni del Conducente in caso di sinistro sarà riconosciuta agli aventi diritto una maggiorazione pari al 10% della somma liquidabile ai sensi di polizza, purché venga dimostrato che il rapporto di associazione è iniziato non più tardi della prima scadenza annuale della presente polizza e che è stato successivamente rinnovato di anno in anno, senza soluzione di continuità, fino alla data del sinistro.

Secondo capitale Tutela Legale - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una copertura per Tutela Legale, qualora il Socio sottoscriva le garanzie di Tutela Legale con SARA il relativo capitale assicurato opererà per le garanzie non previste tra le prestazioni della Tessera ACI e, per quelle presenti, in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

Indennità Autoscuola - Preso atto del fatto che il Socio gode, tra le prestazioni derivanti dall'associazione, di una Indennità autoscuola per la frequenza di corsi di guida finalizzati al recupero di punti patente, qualora il Socio sottoscriva le garanzie Globale Complementari con SARA la copertura opererà per i casi eventualmente non garantiti dalle prestazioni della Tessera ACI e, per quelli garantiti, opererà in aggiunta al capitale previsto dalla Tessera ACI in caso di esaurimento di quest'ultimo.

SEZIONE INCENDIO

I.1 Liquidazione del danno Incendio

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale delle Autorità intervenute, estratto cronologico rilasciato dal PRA, tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzando la compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice relativamente alla dotazione ed all'eventuale fornitura di chiavi aggiuntive.

SEZIONE FURTO E RAPINA

F.1 Liquidazione del danno furto e rapina o FURTO E RAPINA

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **furto totale senza recupero** del veicolo: carta di circolazione; certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso; attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione;
- in caso di **furto totale con recupero** del veicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti del veicolo rimpiazzate;
- in caso di **furto parziale**, tentato furto, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

Inoltre in caso di furto totale senza recupero l'Assicurato è tenuto a consegnare a SARA tutte le chiavi di cui il veicolo è dotato, autorizzandola ad effettuare accertamenti, compresi quelli necessari presso la casa costruttrice

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

SEZIONE EVENTI SPECIALI

ES.1 Liquidazione del danno atti vandalici ed eventi sociopolitici

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di **di eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo**: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- in caso di eventi naturali o di grandine: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti.

SEZIONE KASKO

KA.1 Liquidazione del danno kasko

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- copia della denuncia di sinistro RCA, nel solo caso di Collisione di cui all'art. KA.2 lett. a);
- fattura di acquisto delle parti rimpiazzate o ulteriore documentazione idonea a fornire la prova dei danni subiti e del loro ammontare; presentazione a

SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato di copia del verbale di denuncia alle Autorità competenti, in caso di danni da collisione con veicoli art. KA.2b.

SEZIONE CRISTALLI

CR.1 Liquidazione del danno cristalli

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato della documentazione fotografica comprovante la rottura e la riparazione o sostituzione del cristallo e le relative spese sostenute.

SEZIONE GLOBALE COMPLEMENTARI

GC.1 Liquidazione del danno globale complementari

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Perdite pecuniarie** conseguenti a sinistro: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso;
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- per **Indennità Autoscuola**: copia della documentazione comprovante la sanzione amministrativa e la decurtazione dei punti, attestazione di frequenza al corso e relativa ricevuta di pagamento;
- per **Ripristino dotazioni di sicurezza**: in caso di sinistro stradale, copia della denuncia di sinistro; in entrambi i casi documentazione delle spese sostenute;
- per **Fauna selvatica**: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- per **Danni da veicoli non assicurati**: copia del verbale delle Autorità intervenute riportante il veicolo non assicurato.

SEZIONE INFORTUNI

IC.1 Criteri di indennizzabilità

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. IC.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

IC.2 Controversie - Arbitrato irrituale

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti all'articolo precedente IC.1 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo.

Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso; nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

SEZIONE TUTELA LEGALE

TL.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale

L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a SARA** qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA notizia di ogni atto a lui notificato, **entro tre giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato, per la fase giudiziale, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **tra quelli iscritti presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia o presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

Ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, SARA fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. TL3- Casi assicurati.

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica a SARA il nominativo del legale prescelto.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **SARA può nominare direttamente il legale.**

L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere a SARA di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

TL.2 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a informare immediatamente SARA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

TL.3 Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il bonario componimento della controversia. La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. – TL3- Casi assicurati.**

Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini del TL.1 **per la trattazione giudiziale. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.**

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :

- **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
- **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**

La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA, la decisione può essere demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

TL.4 Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece a SARA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

SEZIONE ASSISTENZA BASE

AS.1 Obblighi in caso di sinistro

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

Numero verde: 800.095.095

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538

Per fax: +39.02.66100944

L'Assicurato dovrà comunicare:

- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione di Assistenza;
- il numero di Polizza;
- la targa del Veicolo;
- il tipo di Assistenza richiesto;
- l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;
- il recapito telefonico.

L'Assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle Prestazioni di Assistenza oggetto della presente garanzia. Tutte le Prestazioni di Assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa pena la decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. Negli altri casi sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato o, in alternativa, trasmesse tramite fax. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Le Prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del Sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l'Assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza dalla legge.

SEZIONE ASSISTENZA PLUS

AS.1 Obblighi in caso di sinistro

Per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, **escluso il caso regolato dal successivo art. AS.2**, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:**

Numero verde: 800.095.095.

Per chi chiama dall'estero: + 39.02.66165538.

Per fax: +39.02.66100944.

Le presenti disposizioni si applicano al verificarsi del Sinistro, qualunque sia la modalità di attivazione della copertura che dà diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato che contatti o che venga contattato dalla Struttura Organizzativa dovrà comunicare:

- la targa del Veicolo da soccorrere;
- il numero di Polizza;
- la Prestazione di Assistenza richiesta;
- il recapito telefonico;
- le proprie generalità complete;
- il luogo in cui si trova al momento della richiesta della Prestazione.

Con riguardo alla modalità di Accesso Telefonico, qualora l'Assicurato non fosse in grado di indicare esattamente il luogo in cui si trova il Veicolo al momento della richiesta di Assistenza, la Struttura Organizzativa assisterà l'assicurato per provvedere alla sua esatta localizzazione per mezzo del suo telefono mobile e del SaraKit Techno, ove entrambi i dispositivi siano attivi e funzionanti.

L'Assicurato, sarà comunque tenuto a fornire, a richiesta della Struttura Organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto a fruire delle Prestazioni di Assistenza a termini della Polizza. Tutte le Prestazioni di Assistenza, anche se a titolo di Indennizzo, devono comunque essere autorizzate dalla Struttura Organizzativa, a pena di decadenza da ogni diritto.

Le spese conseguenti alle Prestazioni di Assistenza sono a carico di SARA, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato in Polizza. Negli altri casi sono a carico dell'Assicurato.

Ogni eventuale comunicazione o documentazione andrà inviata all'indirizzo indicato in premessa, specificando il riferimento alla "Garanzia Assistenza SARA".

La fruizione di ciascuna Prestazione di Assistenza dovrà sempre essere richiesta alla Struttura Organizzativa, che interverrà direttamente ad organizzarne l'erogazione o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione con approvazione del successivo rimborso/Indennizzo a termini di Polizza.

Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'Assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (per es. certificato di pronto soccorso).

Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (per es. certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla gestione e/o conclusione dell'Assistenza. In ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa, che l'abbia autorizzato, la richiesta di Indennizzo con debito corredo degli originali (non le fotocopie) dei titoli di viaggio, giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)
Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P.IVA 00885091009
Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicuratrici. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001

SARA si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di Prestazioni di Assistenza che si accertino non essere autorizzate o dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

AS.2 Obblighi in caso di sinistro con attivazione automatica del SaraKit Techno

Per poter usufruire delle Prestazioni di Assistenza indicate all'art AS.4, è necessario che:

- l'Assicurato abbia fatto installare sul Veicolo il SaraKit Techno, secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di abbonamento ai servizi con OCTO Telematics Italia" che fa parte integrante del presente contratto;
- l'Assicurato, in caso di avviso di eventuale malfunzionamento del SaraKit Techno, si sia recato presso il centro di assistenza tecnica concordato con OCTO Telematics Italia per risolvere il problema e lo stesso sia stato superato.

In caso di Crash / Incidente stradale, l'Assicurato potrà avere accesso alle Prestazioni di Assistenza mediante segnalazione automatica inviata dal SaraKit Techno. La segnalazione si attiverà automaticamente nel caso in cui i sensori dell'accelerometro installato sull'Impianto di bordo rileveranno un impatto con accelerazione o decelerazione di entità superiore ai 2,5 g (vedasi anche la definizione di Crash).

Al verificarsi del Sinistro, l'Impianto di bordo provvederà automaticamente a inviare alla Struttura Organizzativa, per il tramite di OCTO Telematics Italia, i dati necessari all'esatta localizzazione del Veicolo sul territorio attraverso la rete GSM/GPRS. Al ricevimento del segnale di allarme, la Struttura Organizzativa si attiverà per ricontattare l'Assicurato ai numeri telefonici relativi a utenze di telefonia mobile italiana forniti dal Contraente alla Società e a fornire, ove necessario, quanto previsto alla sezione AS.4.

Qualora nessuno dei numeri telefonici forniti dal Contraente alla Società consentisse il contatto con gli occupanti del Veicolo, la Struttura Organizzativa riproverà nei successivi 10 minuti a stabilire un contatto. Qualora l'impossibilità a contattare il Veicolo persistesse e i dati trasmessi dal SaraKit Techno indicassero che il Veicolo non si è rimesso in moto dopo il Crash, la Struttura Organizzativa provvederà a inviare sul luogo un mezzo di assistenza stradale.

L'attivazione della modalità di comunicazione con localizzazione satellitare è condizionata alla disponibilità di copertura della rete GSM/GPRS nel luogo in cui è avvenuto l'impatto e alla piena operatività dei servizi forniti da OCTO Telematics.

I servizi medici di emergenza sono riservati, secondo le vigenti leggi, al Sistema di emergenza sanitaria nazionale. Nel caso di Crash per il quale si rendesse necessario l'invio di mezzi di soccorso sanitario, la Struttura Organizzativa si attiverà, se richiesto, per attivare un contatto telefonico diretto tra l'Assicurato e il Servizio pubblico Sanitario di Urgenza e Emergenza (118). Il SaraKit Techno non deve, pertanto, essere considerato come un mezzo alternativo o sostitutivo di attivazione dei servizi di emergenza sanitaria.

AS.2 Modalità di accesso ai servizi

Per accedere alle Prestazioni di Assistenza, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, avrà due modalità possibili:

1. Accesso mediante attivazione automatica del SaraKit Techno **(solo in caso di Crash da Incidente stradale)**.
2. Accesso telefonico.